

Presentazione

La Questura di Matera ha curato la presente "Carta dei Servizi", per offrire al cittadino un quadro schematico dell'organizzazione interna e dei principali servizi erogati.

Si ritiene doveroso evidenziare che, il presente documento rinvia la sua fonte di riferimento nella legislazione vigente e negli assetti organizzativi attuali.

Pertanto, atteso il rapido succedersi delle innovazioni nelle varie materie trattate, i signori utenti sono invitati a sincerarsi, presso gli sportelli, della permanente validità delle informazioni offerte.

Matera, 18 marzo 2014

IL QUESTORE
(Schimera)





QUESTURA DI MATERA

Indirizzo: Via Gattini, 12 75100
Telefono: 08353781

Sito Web:
E-mail: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

Uffici Distaccati

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO
Commissariato di P.S. Pisticci	Via Caboto, n.13	75015	PISTICCI	0835445711 e-mail: comm.pisticci.mt@pecps.poliziadistato.it
Commissariato di P.S. Policoro	Via Puglia snc	75025	POLICORO	0835952211 e-mail: comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it
Posto Fisso Ospedale Civile	Contrada Chiancalata	75100	MATERA	0835253220 e-mail: anticrimine.ospedale.mt@poliziadistato.it
Sezione di Polizia Giudiziaria	Via Aldo Moro c/o Tribunale	75100	MATERA	0835343282 e-mail: sezpgprocura.tribunalematera.mt@pecps.poliziadistato.it

Specialità

DENOMINAZIONE	INDIRIZZO	CAP	COMUNE	TELEFONO
Polizia Stradale	Via Cererie,	75100	MATERA	0835378680 e-mail: sezpolstrada.mt@pecps.poliziadistato.it
Polizia Stradale	Via Puglia, s.n.c.	75025	POLICORO	0835972110 e-mail: distpolstrada.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it
Polizia Postale	Via del Corso, 15	75100	MATERA	0835332722 e-mail: postel.mt@poliziadistato.it
Polizia Ferroviaria	p.zza Stazione Metaponto	75010	Metaponto Fraz. di Bernalda	0835745070 e-mail: postopolfer.metaponto.mt@poliziadistato.it



La polizia al servizio del cittadino

La Questura è l'Ufficio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza sul territorio che si occupa della direzione e dell'organizzazione dei servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica sul territorio provinciale ed è la principale articolazione della polizia di Stato in ambito provinciale.

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico – Sportello Polifunzionale è lo sportello a cui i cittadini si possono rivolgere per ottenere, in maniera sempre più rapida ed efficace, informazioni sulle attività della Questura e sulle pratiche che li riguardano.

QUESTORE: Dr. Stanislao SCHIMERA

VICE QUESTORE VICARIO: Dr. Nicola MODARELLI

Orario di apertura al pubblico

Ufficio Relazioni con il Pubblico:

Riceve nei giorni da: lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
lunedì, martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
– telefono 0835378300
–e-mail: urp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

Ufficio Licenze:

Riceve nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Ufficio Passaporti:

Riceve nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
e-mail: uffpassaporti.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

Ufficio Armi ed Esplosivi:

Riceve nei giorni di : lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Ufficio Immigrazione:

Riceve nei giorni di: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00;
martedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
e-mail: immig.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

Ufficio Concorsi, arruolamento e Matricola:

Riceve nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00

Ufficio Denunce: è aperto ininterrottamente

PISTICCI: Commissariato di Pubblica Sicurezza

Ufficio Licenze – Ufficio passaporti – Ufficio Armi ed esplosivi – Ufficio Immigrazione

Riceve nei giorni di: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00
e-mail: comm.pisticci.mt@pecps.poliziadistato.it

Ufficio Denunce:

Riceve nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00
e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
e-mail: uffden.commpisticci.mt@pecps.poliziadistato.it

POLICORO: Commissariato di Pubblica Sicurezza**Ufficio Passaporti**

Riceve nei giorni di: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00;
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00
e-mail: comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it

Ufficio Immigrazione:

Riceve il giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00

Ufficio Licenze – Ufficio Armi ed esplosivi e Ufficio denunce:

Ricevono tutti i giorni dalla ore 08,00 alle ore 14,00 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00
e-mail: uffden.commpolicoro.mt@pecpps.poliziadistato.it

Uffici e Divisioni

L'organizzazione funzionale della Questura è così articolata:

- Divisione Polizia Anticrimine / **e-mail:** anticrimine.quest.mt@pecps.poliziadistato.it Divisione
- Polizia Amministrativa e Sociale / **e-mail:** ammin.quest.mt@pecpps.poliziadistato.it
- Ufficio Sanitario Provinciale / **e-mail:** uffsan.quest.mt@pecps.poliziadistato.it
- Ufficio di Gabinetto / **e-mail:** gab.quest.mt@pecpps.poliziadistato.it
- Ufficio del Personale / **e-mail:** uffpers.quest.mt@pecps.poliziadistato.it
- Ufficio Prevenzione Generale e Socc. Pubblico / **e-mail:** upgsp.quest.mt@pecps.poliziadistato.it
- Ufficio Tecnico logistico / **e-mail:** utl.quest.mt@pecps.poliziadistato.it
- D.I.G.O.S. / **e-mail:** digos.quest.mt@pecps.poliziadistato.it
- Ufficio Immigrazione / **e-mail:** immig.quest.mt@pecps.poliziadistato.it
- Squadra Mobile / **e-mail:** sgmob.quest.mt@pecps.poliziadistato.it
- Commissariato di P.S. Pisticci / **e-mail:** comm.pisticci.mt@pecps.poliziadistato.it
- Commissariato di P.S. Policoro / **e-mail:** comm.policoro.mt@pecps.poliziadistato.it
- Ufficio Amministrativo Contabile / **e-mail:** ammcont.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

ALLA QUESTURA DI MATERA
U.P.G.-S.P.

OGGETTO: Richiesta di collegamento dell'impianto allarme con combinatore telefonico GSM.-

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ ,
residente in _____ Via/Piazza/Corso _____, nr._____,
avendo fatto installare un impianto di allarme con combinatore telefonico GSM, da dove parte la
chiamata all'utenza telefonica _____, in _____ Via/Piazza/Corso
_____, per le seguenti motivazioni: _____

CHIEDE

Il collegamento con combinatore telefonico installato dalla ditta _____ presso:

- la propria abitazione ubicata all'indirizzo suindicato
- il proprio esercizio commerciale denominato ubicato all'indirizzo suindicato

In caso di necessità saranno reperibili i seguenti numeri telefonici:

_____ a cui risponde il/la Sig./a: _____
_____ a cui risponde il/la Sig./a: _____
_____ a cui risponde il/la Sig./a: _____
_____ a cui risponde il/la Sig./a: _____

Si allegano:

- 1) dichiarazione di conformità dell'impianto a regola d'arte;
- 2) manuale dell'impianto allarme con combinatore telefonico su rete GSM;
- 3) fotocopia del documento d'identità del/la sottoscritto/a.

DATA _____

FIRMA _____

ALLA QUESTURA DI MATERA
U.P.G.-S.P.

OGGETTO: Richiesta di accesso a documenti amministrativi ai sensi dell'art.22 della legge
7.8.1990, nr.241.-

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ il _____ residente a _____ in
Via/Piazza/Corso _____, nr. _____, tel. _____, munito di
documento di riconoscimento nr. _____ rilasciato da
_____ il _____,

CHIEDE

in qualità di interessato di:

- prendere visione
- estrarre copia

nei modi indicati da Codesto Ufficio, dei sotto indicati documenti:

La motivazione della richiesta è la seguente: _____

Si allega fotocopia del documento di riconoscimento.

DATA _____

FIRMA _____

ALLA QUESTURA DI MATERA
U.P.G.-S.P.

OGGETTO: Richiesta di accesso a documenti amministrativi ai sensi dell'art.22 della legge
7.8.1990, nr.241.-

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a
_____ il _____ residente a _____ in
Via/Piazza/Corso _____, nr._____, tel._____ munito di
documento di riconoscimento nr._____ rilasciato da
_____ il _____, in qualità di delegato del Sig.
_____ nato/a a _____ il _____ residente a
_____ in Via/Piazza/Corso _____,

CHIEDE

- di prendere visione
- di estrarre copia

nei modi indicati da codesto Ufficio, dei sotto indicati documenti:

La motivazione della richiesta è la seguente: _____

Si allegano:

- 1) mandato del delegante;
- 2) fotocopia del documento di riconoscimento del delegante;
- 3) fotocopia del documento di riconoscimento del delegato.

DATA _____

FIRMA _____

Passaporto individuale per minori

Le nuove norme, volute a livello comunitario prevedono che a decorrere dal 26 giugno 2012, per l'attraversamento delle frontiere, tutti i minori italiani dovranno essere muniti di documento di viaggio individuale (passaporto oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, carta di identità valida per l'espatrio o altro documento di viaggio equipollente).

La validità temporale del passaporto del minore, al fine di aggiornare la fotografia, è differenziata in base all'età, secondo il seguente prospetto di validità temporale del passaporto:

- minori di anni 3: validità triennale;
- dai 3 ai 18anni: validità quinquennale;
- maggiori di anni 18: validità decennale.
- La validità del passaporto recante l'iscrizione del minore, rimane impregiudicata per il solo genitore che ne è titolare fino alla naturale scadenza.

Documento di espatrio per i minori di anni 14

Il Decreto Legge n.70 del 15.5.2011, ha introdotto il rilascio della carta d'identità ai minori, per cui può essere richiesta sin dalla nascita all'Ufficio anagrafe del comune di residenza, e sostituisce il così detto "lasciapassare", rilasciato dalle Questure.

La carta d'identità rilasciata ai minori di anni 3, ha una validità di 3 anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa tra i 3 e 18 ha una validità di 5 anni.

Le nuove disposizioni prescrivono, che per i ragazzi di età inferiore ai 14 anni, l'uso della carta d'identità per recarsi all'estero è valido a condizione che il minore viaggi in compagnia di almeno uno dei genitori, in caso contrario è necessaria una dichiarazione rilasciata da questi ultimi, convalidata dalla Questura, che rilascia una "Dichiarazione di accompagnamento", da allegare alla carta d'identità, su cui è menzionato il nome della persona o dell'ente a cui il minore viene affidato.

N.B.(*) Prima di eseguire i versamenti ovvero di applicare valori bollati, l'utente è invitato ad accertarsi presso gli uffici che non siano intervenuti cambiamenti nell'importo o nelle modalità di esecuzione.

Istruzioni ed avvertenze

La domanda può essere presentata ai Commissariati di Pubblica Sicurezza o, in mancanza di questi, alla Stazione dei Carabinieri o agli Uffici Comunali del luogo ove il richiedente risiede.

1) Codice scala cromatica occhi:

A azzurri

G grigi

V verdi

M marroni

N neri

2) Indicare (con eventuale numero di codice) l'Ufficio o Comando ove viene presentata richiesta.

1 Questura

2 Ufficio di P.S.

3 Comando Stazione Carabinieri

4 Ufficio Comunale

3) In caso di domanda rivolta ad ottenere il rilascio del passaporto nuovo o di rinnovo del libretto occorre allegare:

a) Numero due fotografie firmate;

b) Attestazione di versamento di euro sul c/c postale n.67422808 intestato al Ministero Dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro

c) Euro in marche cc.gg.

4) In caso di smarrimento o furto allegare la denuncia presentata.

5) L'art.24 della legge n.3 del 16 gennaio 2003 ha elevato a 10 anni la durata del passaporto, eliminando la possibilità del rinnovo quinquennale. Nella fase transitoria i documenti rilasciati prima dell'entrata in vigore della legge potranno essere prorogati fino a un massimo di dieci anni dalla data di rilascio.

6) Allegare certificato di nascita del minore nonché due fotografie di cui una autenticata a cura dell'Ufficio accettante.

7) Per ottenere l'iscrizione sul passaporto dei minori di anni 16 indicare, nell'apposito riquadro, cognome e nome, luogo e data di nascita e cittadinanza. Se il minore è di età superiore ai 10 anni occorre produrre anche le relative fotografie in doppio esemplare una delle quali autenticata a cura dell'Ufficio accettante.

8) Il richiedente è tenuto a specificare se è titolare di potestà su minori nati da altre situazioni familiari legali o di fatto.

9) Indicare, in caso positivo, eventuali condanne a pene detentive o a pene pecuniarie. Precisare altresì se è sottoposto a talune delle misure coercitive previste dagli artt. 281 e segg. c.p.p..

10) Per il genitore richiedente con figli minori è necessario l'assenso dell'altro genitore. In mancanza dell'assenso occorre il nulla osta del giudice tutelare. Il nulla osta non occorre quando il richiedente sia titolare esclusivo della podestà sul figlio.

11) Nel caso il richiedente sia minore degli anni 18 occorre la firma per assenso degli esercenti la potestà e, nel caso di affidamento a persona diversa, anche di questa. Il minore di anni 10 deve viaggiare accompagnato (indicando la persona accompagnatrice con apposita dichiarazione da sottoporre all'Ufficio Passaporti, a cui richiedere il modulo, nel caso sia persona diversa dai genitori.

12) Il Pubblico Ufficiale è il Funzionario competente a ricevere la documentazione (Commissario di P.S.- ufficio locale di P.S. – Comando locale CC) oppure il Notaio, il Cancelliere, il Segretario Comunale o altro Funzionario incaricato dal Sindaco (art.18, 2° comma D.P.R. 445/2000 e artt.6 L.21.11.1967 n.1185).

LICENZE DI POLIZIA

Licenza per Vendita di Armi

- Domanda in bollo diretta al Questore e recante in calce l'attestazione del Sindaco ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S..

La richiesta dovrà contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- indicazione della sede dell'esercizio;
- indicazione dell'insegna ove esista;
- il numero delle armi in vendita (numero che non può superare le 15 unità per le armi corte e 60 per le armi lunghe);
- certificato di stato di famiglia in carta semplice o dichiarazione sostitutiva (autocertificazione);
- fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale;
- planimetria e relazione tecnica descrittiva del locale da adibire a sede dell'esercizio, con particolare riferimento alle misure di difesa adottate ed al sistema di allarme installato, nonché copia dell'atto di proprietà o contratto di locazione;
- registro per il carico e lo scarico delle armi,
- nr.2 marche da bollo da €.16,00 da porre in calce alla licenza;
- copia del verbale dell'esame sostenuto presso l'Ufficio Territoriale del Governo.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

ARMI COMUNI
Richiesta di autorizzazione per fabbricazione - commercio - riparazione

ALLA QUESTURA DI _____

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI _____

ISTANZA PER IL RILASCIO DI (1):

(1) Licenza per la fabbricazione di armi comuni

(1) Licenza per il commercio di armi comuni

(1) Licenza per la riparazione di armi comuni

Il sottoscritto/La sottoscritta

Cognome _____ Nome _____

data di nascita

comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residenza _____

via/piazza e numero civico _____ recapito telefonico _____

cod. fiscale

domiciliato in: _____

nella sua qualità di: titolare dell'impresa individuale _____

sede _____ partita IVA (ove già attribuita) _____

legale rappresentante della Società _____

sede _____ partita IVA (ove già attribuita) _____

CHIEDE (1):

LICENZA PER LA FABBRICAZIONE DI ARMI COMUNI

Ai sensi degli artt. 31 T.U.L.P.S. e 46 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635), fornisce le seguenti indicazioni:

a) ubicazione dell'officina o delle officine: _____

b) specie dei materiali che si intendono fabbricare: _____

c) quantitativo dei materiali che si intendono fabbricare: _____

d) gli allestimenti saranno portati a termine entro il: _____

(1) barrare la casella interessata



LICENZA PER IL COMMERCIO DI ARMI COMUNI

Al sensi degli artt. 31 T.U.L.P.S. e 47 Reg. T.U.L.P.S., fornisce le seguenti indicazioni:

a) specie e quantità delle armi: _____

b) locali dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita: _____



LICENZA PER LA RIPARAZIONE DI ARMI COMUNI

Al sensi degli artt. 31 T.U.L.P.S. e 51 Reg. T.U.L.P.S., fornisce le seguenti indicazioni:

a) ubicazione dell'officina o delle officine: _____

b) gli operai occupati in essa/e: _____

c) il tipo di riparazioni per cui l'officina/e è/sono attrezzata/e: _____

A TAL FINE:

dichiara di aver nominato il Signor (indicare le generalità complete):

quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività di cui sopra

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, dichiara inoltre:

1. *di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 32 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo);*

2. *di avere come persone conviventi (indicare le generalità):*

3. *di essere / non essere (2) stato ammesso a prestare servizio civile per obiezione di coscienza (l. 230/98).*

Dichiara altresì di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi.

Allega la documentazione richiesta ai successivi punti (1)



(1) barrare la casella interessata
(2) cancellare la voce non d'interesse

AUTORIZZAZIONI	DOCUMENTAZIONE/ADEMPIMENTI
1. Licenza per la fabbricazione di armi comuni	A - B - C - D - E - F
2. Licenza per il commercio di armi comuni	A - B - C - D - E - F
3. Licenza per la riparazione di armi comuni	A - B - C - D - E - F

- A. Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità della struttura o dei locali in cui verrà svolta l'attività.
- B. Planimetria dei locali e dichiarazione sostitutiva, ex art. 47 D.P.R. 445/2000, di conformità allo stato attuale dell'edificio.
- C. Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso, dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 32 e 43 del T.U.L.P.S. Tale atto di consenso, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento al T.U.L.P.S., come sostituito dal D.P.R. n. 311/01, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
- D. Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società, indicando altresì tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- E. Certificazione medica rilasciata ai sensi dell'art. 35 T.U.L.P.S. (a discrezione del Questore).
- F. Dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante il conseguimento della capacità tecnica prevista dall'art. 8, 4° comma, della legge 16 aprile 1975, n. 110.

IN LUOGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POTRÀ ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI

Data _____

Il dichiarante _____

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO*

IL SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 38 D.P.R. 445/2000, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SUONOMINATO /A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO:

DATA

*SI RICHAMA LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE NELL'ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000.

IL DIPENDENTE ADDETTO _____

AVVERTENZE

IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L'INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L'ASSOLVIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, COMMERCIALI, TRIBUTARI, ECC.).

AI SENSI DELL'ART. 9 T.U.L.P.S. L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE. GLI ESERCENTI SONO OBBLIGATI A TENERE UN REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE CONTENENTE LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 54 REG. ESEC. T.U.L.P.S..

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 3 DEL D.M. 2.2.93, N. 284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INViate A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDA CON AVVISO DI RECEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO POSTA.

N.B. OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO È SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART. 11: Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1. a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2. a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).^{*}
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinata, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

ART. 12: Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 32: Le licenze di cui agli artt. 28 e 31 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi e sono valide esclusivamente per i locali indicati nelle licenze stesse...

ART. 43: Oltre a quanto è stabilito dall'art. 11, non può essere concessa la licenza di portare armi:

- a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
- b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
- c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza può essere ricusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati (e a chi non può provare la sua buona condotta)^{**} o non dà affidamento di non abusare delle armi.

^{*} La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (Gazz. Uff. 31 dic. 1993, n.52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta. La stessa sentenza, in applicazione dell'art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità anche dell'art. 43, secondo comma, dello stesso T.U., nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell'interessato.

Licenza per porto fucile uso difesa personale e patrimoniale per Guardia particolare Giurata

- domanda in bollo da €.16,00 diretta al Questore;
- richiesta dell'Istituto di vigilanza tendente ad ottenere il rilascio alla Guardia Particolare Giurata della licenza di porto d'armi lunghe;
- fotocopia licenza e libretto di porto d'armi corte rilasciati dalla Prefettura, ovvero dichiarazione sostituiva;
- certificato di idoneità al maneggio delle armi, in bollo, rilasciato da una Sezione di tiro a segno nazionale, ovvero dichiarazione sostituiva;
- certificato di stato di famiglia in carta semplice o dichiarazione sostitutiva (autocertificazione);
- bollettino attestante l'avvenuto versamento sul c/c postale n.8003, in favore del Primo Ufficio registro Roma, della tassa di CC.GG. in misura ridotta di €.7,75;
- certificato medico di idoneità psicofisica ai sensi del D.M. 28.4.1988, in bollo (rilasciato dal Medico provinciale o dall'Ufficio sanitario comunale o da un medico militare);
- due fotografie formato tessera, a capo scoperto, di cui una autenticata dal Sindaco o suo delegato, o da un notaio o dall'addetto alla ricezione della documentazione;
- marca da bollo da €.16,00 .

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO:

**DIFESA PERSONALE A
GUARDIA PARTICOLARE GIURATA**

Documentazione occorrente

1. ***“Certificato in bollo di idoneità al maneggio delle armi”, rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale - art. 8, comma 4°, della legge 18/4/1975, n.110;***
2. ***Certificato medico sanitario in bollo da € 16,00, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario dell' ASL di residenza, ovvero da uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1°, D.M. Sanità 28/4/1998;***
3. ***Ricevuta di versamento di € 7.75, sul conto corrente postale nr.8003 intestato ad Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – tasse di Concessione Governative con causale “tassa ridotta per rilascio/rimovo porto di fucile per difesa personale per guardia giurata”;***
4. ***Due marche da bollo, del valore di € 16,00 ciascuna, delle quali una da applicare sull'istanza ed una (a cura dell'Ufficio) sulla licenza di porto di fucile;***
5. ***Fotocopia del libretto di porto di pistola e del decreto di G.P.G.;***
6. ***licenza di porto di fucile scaduta di validità.***

Licenza per porto fucile uso Caccia

- domanda in bollo da €.16,00 diretta al Questore;
- certificato di abilitazione all'esercizio venatorio (legge 11.02.1992 nr.157) rilasciato dall'Ufficio "Caccia e Pesca" dell'Amministrazione Provinciale (da non produrre in caso di rinnovo);
- fotocopia di "congedo militare"(se espletato regolarmente il servizio militare) o "certificato di idoneità al maneggio delle armi", rilasciato da una Sezione di tiro a segno nazionale – art.8, comma 4°, della legge 18.4.1975, n.110 (da non produrre in caso di rinnovo);
- certificato medico sanitario in bollo da €.16,00 comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'Ufficiale sanitario delle A.S.L. di residenza, ovvero da uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3, comma 1°, D.M. Sanità 28.4.1998;
- due fotografie formato tessera, a colori, uguali tra loro, a capo scoperto, occhi e viso non coperti da capelli, di cui una autenticata sull'istanza dall'ufficio accettante;
- ricevuta di versamento di €.173,16 sul c/c postale nr.8003 intestato ad Agenzia delle Entrate – centro Operativo di Pescara – tasse di concessione Governativa con causale "tasse in materia di caccia";
- Ricevuta di versamento di €.84,00 sul c/c postale ne.218859 intestato a Regione Basilicata, con causale "tassa in materia di caccia";
- Ricevuta di versamento di €.1,27 sul c/c postale nr.151753 intestata alla: Tesoreria Provinciale dello Stato con causale: "Questura di Matera, costo del libretto di porto fucile – Capo X, capitolo 2383;
- marca da bollo da €.16,00 da applicare, a cura dell'Ufficio, sulla licenza di porto di fucile;
- Fotocopia della carta d'identità o di altro valido documento equipollente;
- Libretto e licenza di porto di fucile scaduti di validità.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

**LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO
CACCIA**

Documentazione occorrente

Attestazione relativa al conseguimento di "idoneità al maneggio delle armi" sia "**lunghe**" che "**corte**"

Si può presentare:

- "Certificato originale di idoneità al maneggio delle armi", rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale art. 8, comma 4°, della legge 18/4/1975, n.110;

ovvero

- Fotocopia di "congedo militare" (se espletato regolarmente il servizio militare e da non oltre 10 anni dalla data dell'istanza).

documento da produrre solo in caso di richiesta di rilascio

N.B. se il servizio militare è stato espletato da oltre 10 anni dalla data dell'istanza l'interessato dovrà recarsi presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale per il conseguimento della capacità tecnica;

Autocertificazione attestante il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio prevista dall'art. 22/2° legge 11/2/92, n.157;
(richiedere il modello predisposto)

documento da produrre solo in caso di richiesta di rilascio

Certificato medico sanitario in bollo da € 16,00, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario dell'ASL di residenza, ovvero da uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1°, D.M. Sanità 28/4/1998;

Due fotografie recenti (non più di sei mesi), formato tessera (**ATTENZIONE** dimensioni max: altezza cm. 4,5 e larghezza cm.4,2), a colori, uguali tra loro, a capo scoperto, occhi e viso non coperti da capelli, di cui una autenticata sulla presente istanza dall'Ufficio accettante;

N.B. Foto di formato superiore non saranno accettate;

Ricevuta di versamento di € 173,16, sul conto corrente postale nr.8003 intestato ad Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - tasse di Concessione Governative con causale "tasse in materia di caccia";

Ricevuta di versamento di € 84,00, sul conto corrente postale nr. 218859 intestato a Regione Basilicata con causale "tassa in materia di caccia";

Ricevuta di versamento di € 1,27, sul c.c. postale nr. 151753, intestata alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Matera - con causale "Questura di Matera - costo libretto per porto di fucile - Capo X, capitolo 2383";

Due marche da bollo, del valore di € 16,00 cadauna, delle quali una da applicare sull'istanza ed una (a cura dell'Ufficio) sulla licenza di porto di fucile;

Fotocopia della carta di identità o di altro valido documento equipollente;

Libretto e licenza di porto di fucile scaduti di validità.

note

La licenza di porto di fucile per uso caccia, ed il relativo libretto di riconoscimento, hanno la validità di anni sei (6) e si rinnovano annualmente con il pagamento della tassa di concessione governativa.

In caso di omesso versamento del richiamato tributo, la licenza perde di validità e, quindi, non potrebbe essere più utilizzata come titolo di acquisto o trasporto. Nel caso in cui, però, non si intenda praticare il prelievo venatorio, potranno omettersi i pagamenti delle tasse regionali e degli altri tributi previsti a favore di Enti locali necessari per l'esercizio di detta attività.

**LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO
SPORTIVO**

Documentazione occorrente

Attestazione relativa al conseguimento di "idoneità al maneggio delle armi" sia "**lunghe**" che "**corte**"

Si può presentare:

- "Certificato originale di idoneità al maneggio delle armi", rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale art. 8, comma 4°, della legge 18/4/1975, n.110;

ovvero

- Fotocopia di "congedo militare" (se espletato regolarmente il servizio militare e da non oltre 10 anni dalla data dell'istanza).

documento da produrre solo in caso di richiesta di rilascio

N.B. se il servizio militare è stato espletato da oltre 10 anni dalla data dell'istanza l'interessato dovrà recarsi presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale per il conseguimento della capacità tecnica;

Certificato medico sanitario in bollo da € 16,00, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario dell'ASL di residenza, ovvero da uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1°, D.M. Sanità 28/4/1998;

Due fotografie recenti (non più di sei mesi), formato tessera (**ATTENZIONE** dimensioni max: altezza cm. 4,5 e larghezza cm.4,2), a colori, uguali tra loro, a capo scoperto, occhi e viso non coperti da capelli, di cui una autenticata sulla presente istanza dall'Ufficio accettante;

N.B. Foto di formato superiore non saranno accettate;

Ricevuta di versamento di € 1,27, sul c.c. postale nr. 151753, intestata alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Matera - con causale "Questura di Matera - costo libretto per porto di fucile - Capo X, capitolo 2383";

Due marche da bollo, del valore di € 16,00 cadauna, delle quali una da applicare sull'istanza ed una (a cura dell'Ufficio) sulla licenza di porto di fucile;

Fotocopia della carta di identità o di altro valido documento equipollente;

Libretto e licenza di porto di fucile scaduti di validità.

note

La licenza di porto di fucile per uso tiro a volo ha validità di anni sei (6).

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I residenti fuori dal Comune di Matera dovranno far pervenire l'istanza alla Questura tramite il Commissariato di P.S. (se presente nel Comune di residenza) o il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE RICHIESTE A:

QUESTURA DI MATERA

Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

Ufficio Armi ed Esplosivi

Via Gattini, 12 - 75100 Matera

tel. 0835/378579 - 610 - fax 0835/378638

e-mail ammin.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

Licenza Porto Armi ad uso Sportivo

- domanda in bollo da €16,00 diretta al Questore;
- fotocopia di "congedo militare"(se espletato regolarmente il servizio militare) o "certificato di idoneità al maneggio delle armi", rilasciato da una Sezione di tiro a segno nazionale – art.8, comma 4°, della legge 18.4.1975, n.110 (da non produrre in caso di rinnovo);
- certificato medico sanitario in bollo da €16,00 comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario delle A.S.L. di residenza, ovvero da uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3, comma 1°, D.M. Sanità 28.4.1998;
- due fotografie formato tessera, a colori, uguali tra loro, a capo scoperto, occhi e viso non coperti da capelli, di cui una autenticata sulla presente dall'ufficio accettante;
- ricevuta di versamento di €1,27 sul c/c postale nr.151753 intestata alla Tesoreria Provinciale dello Stato -con causale "Questura di Matera, costo del libretto di porto fucile – Capo X, capitolo 2383";
- marca da bollo da €16,00 da applicare, a cura dell'Ufficio, sulla licenza di porto di fucile;
- fotocopia della carta d'identità o di altro valido documento equipollente;
- libretto e licenza di porto di fucile scaduti di validità.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

**LICENZA DI PORTO DI FUCILE USO
SPORTIVO**

Documentazione occorrente

Attestazione relativa al conseguimento di "idoneità al maneggio delle armi" **sia "lunghe" che "corte"**

Si può presentare:

- "Certificato originale di idoneità al maneggio delle armi", rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale art. 8, comma 4°, della legge 18/4/1975, n.110;

ovvero

- Fotocopia di "congedo militare" (se espletato regolarmente il servizio militare e da non oltre 10 anni dalla data dell'istanza).

documento da produrre solo in caso di richiesta di rilascio

N.B. se il servizio militare è stato espletato da oltre 10 anni dalla data dell'istanza l'interessato dovrà recarsi presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale per il conseguimento della capacità tecnica;

Certificato medico sanitario in bollo da € 16,00, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario dell' ASL di residenza, ovvero da uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1°, D.M. Sanità 28/4/1998;

Due fotografie recenti (non più di sei mesi), formato tessera (**ATTENZIONE** dimensioni max: altezza cm. 4,5 e larghezza cm.4,2), a colori, uguali tra loro, a capo scoperto, occhi e viso non coperti da capelli, di cui una autenticata sulla presente istanza dall'Ufficio accettante;

N.B. Foto di formato superiore non saranno accettate;

Ricevuta di versamento di € 1,27, sul c.c. postale nr. 151753, intestata alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Matera - con causale "Questura di Matera - costo libretto per porto di fucile - Capo X, capitolo 2383";

Due marche da bollo, del valore di € 16,00 cadauna, delle quali una da applicare sull'istanza ed una (a cura dell'Ufficio) sulla licenza di porto di fucile;

Fotocopia della carta di identità o di altro valido documento equipollente;

Libretto e licenza di porto di fucile scaduti di validità.

note

La licenza di porto di fucile per uso tiro a volo ha validità di anni sei (6).

PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

I residenti fuori dal Comune di Matera dovranno far pervenire l'istanza alla Questura tramite il Commissariato di P.S. (se presente nel Comune di residenza) o il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

INFORMAZIONI POTRANNO ESSERE RICHIESTE A:

QUESTURA DI MATERA

Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

Ufficio Armi ed Esplosivi

Via Gattini, 12 - 75100 Matera

tel. 0835/378579 - 610 - fax 0835/378638

e - mail ammin.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

DENUNCIA DI DETENZIONE DI MUNIZIONI
IN SEGUITO AD ACQUISIZIONE DI MUNIZIONI

Timbro arrivo

ALLA QUESTURA DI MATERA

Il/la Sottoscritt...

Cognome Nome

data di nascita luogo di nascitaprov.(.....)

residenza \ domicilio via nr.....

codice fiscale professione

n. telefono: n. cellulare e-mail

(indicare obbligatoriamente almeno un contatto)

Denuncia la **detenzione** del seguente munizionamento:

NUMERO CARTUCCE CALIBRO : ; NUMERO CARTUCCE CALIBRO : ;

NUMERO CARTUCCE CALIBRO : ;

presso il seguente indirizzo di : Matera

(indicare il luogo di detenzione: obbligatorio se diverso dal luogo di residenza) via / p.za / contr. numero civico / piano / interno

Acquistato alle ore . **del giorno** **DA:**
giorno mese anno

ARMERIA :

denominazione ragione sociale

via n. comune prov (.....) C.A.P.....

PRIVATO:

Cognome Nome

data di nascita luogo di nascitaprov.(.....)

residenza via nr..... C.A.P.....

documento di identità: nr..... cat rilasciata da

D
A
P
R
E
S
E
N
T
A
R
S
I
I
N
D
U
P
L
I
C
E
C
O
P
I
A

DENUNCIA DI DETENZIONE
IN SEGUITO AD ACQUISIZIONE DI POLVERE DA SPARO

Timbro arrivo

ALLA QUESTURA DI MATERA

Il/la Sottoscritt...

Cognome **Nome**

data di nascita [][] [][] [][][][] **luogo di nascita** **prov.** (.....)

residenza \ domicilio **via** **nr**

codice fiscale [] **professione**

n. telefono: **n. cellulare** **e-mail**

(indicare obbligatoriamente almeno un contatto)

Denuncia la detenzione di: KG. DI POLVERE DA SPARO X RICARICA:

presso il seguente indirizzo di: Matera

(indicare il luogo di detenzione)

via / p.za / contr.

numero civico / piano / interno

Acquistata alle ore [][] . [][] **del giorno** [][] [][] [][][][] **DA:**
giorno mese anno

ARMERIA :

denominazione **ragione sociale**

via **n.** **comune** **prov** (.....) **C.A.P.**

PRIVATO:

Cognome **Nome**

data di nascita [][] [][] [][][][] **luogo di nascita** **prov.** (.....)

residenza **via** **nr** **C.A.P.**

documento di identità: **nr** **cat** **rilasciata da**

D
A
P
R
E
S
E
N
T
A
R
S
I
J
N
D
U
P
L
I
C
E
C
O
P
I
A

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. medesimo, **DICHIARA:**

1. di essere in possesso di Nulla Osta \ Porto d'Arminr
tipo: difesa personale, guardia giurata, porto fucile: uso caccia o sportivo

rilasciato da di il data di scadenza
Questura \ Prefettura

2. di essere già detentore delle seguenti armi, munizioni e polvere da sparo : **N.B.** (se superiori a 4 armi fare elenco a parte)

tipo denominazione (marchio e modello) calibro matricola eventuale numero d'iscrizione al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)

Detenute presso il seguente indirizzo:

Denunciate presso : Questura / Commissariato di P.S. / Comando Stazione CC di:

ALLEGA ALLA PRESENTE:

1. Fotocopia del " Porto d'Armi"; **N.B.** (per il porto d'armi " uso caccia" allegare anche la copia della ricevuta della tassa di concessione governativa da € 173.16) ;
2. Fotocopia del documento di riconoscimento;
3. Ricevuta di acquisto dell'Armeria o denuncia del privato.

Matera, li

Il denunciante
(da apporre in presenza dell'addetto alla ricezione)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO ACCETTANTE
Cat. 6.D/ 2014 Div. P.A.S.I.

QUESTURA DI MATERA
Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione
Ufficio Armi ed Esplosivi

VISTO: Si prende atto della retroscritta denuncia di detenzione di polvere da sparo e si rilascia copia.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi di peso netto; (art. 97 Reg. T.U.L.P.S.)
E' fatto obbligo di denunciare l'aumento del quantitativo di esplosivi in precedenza denunciato.
Deve sempre essere denunciata la cessione di esplosivi a terzi.

Si prescrive, ai sensi dell'art. 9 T.U.L.P.S.:

1. le munizioni devono essere custodite fuori dalla vista;
2. copia della resa denuncia deve essere sempre conservata nel luogo ove sono detenute le munizioni.

La polvere è stata registrata al n° della lettera "....." della Rubrica Generale delle Armi.

Matera, li

IL RESPONSABILE INCARICATO



Licenza per collezione di Armi Antiche, Rare di Importanza Storica

- domanda in bollo da €.16,00 diretta al Questore;
- marca da bollo da €.16,00 da applicare, a cura dell'Ufficio, sulla "licenza di collezione";
- certificato medico sanitario in bollo da €.16,00 comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario delle A.S.L. di residenza, ovvero da uffici medico legali, dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art.3, comma 1°, D.M. Sanità 28.4.1998;
- fotocopie delle denunce delle armi che si intendono inserire nella licenza, ovvero documento di vendita dell'armeria;
- fotocopia della carta d'identità o di altro valido documento equipollente;
- dichiarazione con la quale l'interessato indica l'epoca a cui risalgono le armi, come previsto dall'art.47 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n.635);

N.B. *Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.*

ALLA QUESTURA DI MATERA

bollo da € 16,00

per il tramite del: Commissariato di P.S. di:

Comando Stazione Carabinieri di:

Cognome Nome
Il sottoscritto/la sottoscritta

data di nascita luogo di nascita prov. (.....)

residenza via nr.

codice fiscale recap. telefonico

chiede il rilascio della licenza di collezione di: armi comuni da sparo
 armi antiche, artistiche o rare d' importanza storica

per la seguente motivazione :
acquisto per motivi di studio \ acquisto per pregio artistico \ acquisto per investimento patrimoniale \ dono \ ecc.

Dati identificativi dell'..... arm....., senza munizionamento, che si intendono inserire nella collezione :

1.
2.
3.
4.

L... suddett....arm.....sar.....detenut..... al seguente indirizzo di : (indicare il Comune).....

Via - Piazza - Contrada.....

Sistemi di sicurezza :
indicare i sistemi installati nel luogo di detenzione: cassaforte \ porta blindata \ allarme \ ecc.

Al riguardo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, - v. richiamo all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 - e del fatto che, qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, **DICHIARA**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445:

- > di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dalla legge;
- > di avere come persone conviventi :

(*) grado di parentela (coniuge, figlio, ecc)

*	cognome	nome	luogo di nascita	data di nascita

> **Allega la documentazione richiesta.**

Firma del Richiedente
(da apporre in presenza dell'addetto alla ricezione)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Timbro lineare ufficio accettante

Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, che l'istanza è stata sottoscritta dal... sunnominato/a in sua presenza.

Il

Il Pubblico Ufficiale

LICENZA DI COLLEZIONE DI:

- **ARMI COMUNI DA SPARO**
- **ARMI ANTICHE, ARTISTICHE O RARE D'IMPORTANZA STORICA**

Documentazione occorrente

1. *Due marche da bollo, del valore di € 16,00 cadauna, delle quali una da applicare sull'istanza ed una (a cura dell'Ufficio) sulla "LICENZA DI COLLEZIONE";*
2. *Certificato medico sanitario in bollo da € 16,00, comprovante l'idoneità psico-fisica, rilasciato dall'Ufficiale Sanitario dell' ASL di residenza, ovvero da uffici medico legali e dalle strutture sanitarie militari e della Polizia di Stato, così come previsto dall'art. 3, comma 1°, D.M. Sanità 28/4/1998;*
3. *Fotocopie delle denunce delle armi che si intendono inserire nella licenza, ovvero documento di vendita dell'armeria;*
4. *Fotocopia della carta di identità o di altro valido documento equipollente;*
5. *Dichiarazione con la quale l'interessato indichi l'epoca a cui risalgono le armi, come previsto dall'art. 47 Reg. T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635); (da produrre solo per collezione di armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica)*
6. *Per un numero di armi superiore a 4 (quattro) allegare elenco a parte.*

Note

Armi comuni da sparo

*La licenza di collezione di armi comuni da sparo permette la detenzione, ma non il porto, di armi corte e lunghe, in **numero superiore** a quello normalmente consentito (3 armi comuni da sparo e 6 classificate sportive). La licenza può essere rilasciata anche per una sola arma comune da sparo.*

Armi antiche, artistiche o rare d'importanza storica

*Sono considerate armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate **anteriamente al 1890**. La licenza di collezione permette di detenere armi antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero superiore a **otto**. Per le armi in collezione **non è consentito detenere munizioni**. La licenza ha carattere **permanente**, quindi non deve essere rinnovata ogni anno.*

Esportazione Temporanea di Armi

- nr.2 marche da bollo, del valore di da €.16,00 cadauna,delle quali una da applicare sull'istanza ed una, a cura dell'Ufficio, sull'"autorizzazione";
- fotocopia della licenza di porto d'armi;
- fotocopia della ricevuta di versamento delle Tasse di Concessione Governative, (da produrre solo per chi è in possesso di porto di fucile uso caccia);
- fotocopia delle denunce delle armi che si intendono esportare temporaneamente per l'attività venatoria o sportiva;
- fotocopia del passaporto (per i Paesi che non fanno parte della Comunità Europea) o della carta d'identità (per i Paesi comunitari);
- fotocopia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- dichiarazione della Federazione Italiana Tiro al Volo o dell'Unione Italiana Tiro al Volo, ai sensi dell'art.5 D.M. 24.11.1978, in cui è indicato il luogo, i periodi in cui si svolgeranno le gare, le armi e le munizioni che lo sportivo porterà con sé (da produrre solo per esportazione temporanea per motivi sportivi);

N.B. Esportazione temporanea di armi per motivi di caccia: E' consentito esportare fino al un numero massimo di tre fucili e di 200 cartucce.

Esportazione temporanea di armi per motivi sportivi: E' consentito esportare fino al un numero massimo di tre armi, lunghe o corte e di 1000 cartucce. Il numero di cartucce deve intendersi riferito a cartucce per fucile perché non è comunque consentito detenere e trasportare più di 200 cartucce per arma corta (fermo restando che le cartucce cal.22 sono da considerare sempre munizioni per arma lunga).

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

ALLA QUESTURA DI MATERA

bollo da € 16,00

per il tramite del: Commissariato di P.S. di:
 Comando Stazione Carabinieri di:

Cognome Nome
il sottoscritto/la sottoscritta

data di nascita luogo di nascita prov.(.....)

residenza via nr.....

codice fiscale recap. telefonico

domiciliato in via nr.....

chiede : l' autorizzazione all' Esportazione Temporanea dell... sottoelencat..... arm..... comuni da sparo e/o

munizioni per effettuare attività : venatoria sportiva

Ai sensi del D.M. 24 Novembre 1978 e dell'art. 1 del D.M. 16 Marzo 1979, fornisce le seguenti indicazioni:

a. **Dati identificativi dell'.... arm..... che si intendono esportare temporaneamente :**

1.;
2.;
3.;

tipo e quantità di munizioni :

b. **Stato in cui si intende effettuare l'attività venatoria o sportiva:**

c. **Partenza dal territorio nazionale prevista il :** / /

d. **Mezzo di trasporto:** (marittimo, aereo, proprio)

e. **Valico d'uscita:**

Al riguardo, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, - v. richiamo all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 – e del fatto che, qualora da un controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, **DICHIARA**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445:

- di non trovarsi nelle condizioni ostantive previste dalla legge;
- di avere come persone conviventi :

(*) grado di parentela (coniuge, figlio, ecc)

(*)	cognome	nome	luogo di nascita	data di nascita

➤ **Allega la documentazione richiesta.**

Firma del Richiedente
(da apporre in presenza dell'addetto alla ricezione)

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO ACCETTANTE

Timbro lineare ufficio accettante

Il sottoscritto attesta, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, che l'istanza è stata sottoscritta dal... sunnominato/a in sua presenza.

li

Il Pubblico Ufficiale

ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI ARMI

Documentazione occorrente

1. **Due marche da bollo**, del valore di € 16,00 cadauna, delle quali una da applicare sull'istanza ed una (a cura dell'Ufficio) sull' "Autorizzazione";
2. **Fotocopia della licenza di porto d'armi;**
3. **Fotocopia della ricevuta di versamento delle tasse di Concessione Governative;** (da produrre solo per chi è in possesso di porto di fucile uso caccia)
4. **Fotocopie delle denunce delle armi** che si intendono esportare temporaneamente per l'attività venatoria o sportiva;
5. **Fotocopia del passaporto** (per i paesi che non fanno parte della Comunità Europea) o della **carta di identità** (per i paesi comunitari);
6. **Fotocopia della polizza di assicurazione** per la responsabilità civile verso terzi;
7. **Dichiarazione della Federazione Italiana Tiro al Volo o dell'Unione Italiana Tiro al Volo**, ai sensi dell' art. 5 D.M. 24 Novembre 1978, in cui è indicato il luogo e i periodi in cui si svolgeranno le gare e le armi e le munizioni che lo sportivo porterà con sé. (da produrre solo per esportazione temporanea per motivi sportivi)

Note

Esportazione temporanea di armi per motivi di caccia:

- È consentito esportare fino ad un numero massimo di **tre fucili** e di **200 cartucce**;

Esportazione temporanea di armi per motivi sportivi :

- È consentito esportare fino ad un numero massimo di **tre armi, lunghe o corte**, e di **1000 cartucce**. Il numero delle cartucce deve intendersi riferito a cartucce per fucile perché non è comunque consentito detenere e trasportare più di 200 cartucce per arma corta (fermo restando che le cartucce cal. 22 sono da considerare sempre munizioni per arma lunga).

Presentazione delle istanze

I residenti fuori dal Comune di Matera dovranno far pervenire l'istanza alla Questura tramite il Commissariato di P.S. (se presente nel Comune di residenza) o il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

Informazioni potranno essere richieste a:

QUESTURA DI MATERA

Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

Ufficio Armi ed Esplosivi

Via Gattini, 12 – 75100 Matera

tel. 0835/378579 - 610 – fax 0835/378638

e – mail ammin.quest.mt@pecps.poliziadistato.it

Rilascio della carta europea d'arma da fuoco

- domanda in bollo da €.16,00 diretta al Questore;
- fotocopia della licenza di porto d'armi e relative ricevute di versamento o dell'autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo;
- marca da bollo da €.16,00 da applicare, a cura dell'Ufficio, sulla "carta europea d'arma da fuoco";
- due fotografie formato tessera, a colori, uguali tra loro, a capo scoperto, occhi e viso non coperti da capelli, di cui una autenticata da applicare sull'istanza a cura dell'ufficio accettante;
- Fotocopie delle denunce delle armi che si intendono iscrivere sulla "Carta Europea";
- Ricevuta di versamento di €.0,83 sul c/c postale nr.151753 (versione bilingue €.2,06) intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato – con causale "Questura di Matera, costo della Carta Europea d'arma da fuoco – Capo X, Capitolo 2383";
- fotocopia della carta d'identità o di altro valido documento equipollente;
- libretto e licenza di porto di fucile scaduti di validità.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO

(art.2 D.Lgs 30/12/92, n.527)

Documentazione occorrente

1. *Fotocopia della licenza di porto d'armi e relative ricevute di versamento o dell' autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo;*
2. *Due marche da bollo, del valore di € 16,00 cadauna, delle quali una da applicare sull'istanza ed una (a cura dell'Ufficio) sulla "CARTA EUROPEA D'ARMA DA FUOCO";*
3. *Due fotografie, formato tessera, a colori, uguali tra loro, a capo scoperto, occhi e viso non coperti da capelli, di cui una autenticata sulla presente istanza dall'Ufficio accettante;*
4. *Fotocopie delle denunce delle armi che si intendono iscrivere sulla Carta Europea;*
5. *Ricevuta di versamento sul c/c postale nr. 151753 di euro 0,83, (versione bilingue € 2.06), intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Matera, causale " Questura di Matera - costo della Carta Europea d'arma da fuoco - Capo X, Capitolo 2383";*

Note

La Carta Europea viene rilasciata per la durata della validità del porto d'armi o dell' autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore a 5 anni. Qualora figurino sulla carta solo le armi da fuoco della categoria " **D** ", la validità massima è di dieci anni.

Il titolare di Carta Europea può iscrivere fino ad un massimo di 10 (dieci) armi, indicando per ognuna, tipo, marca e modello, calibro e matricola nonché la categoria (**B - C - D**) - vedasi allegato **1** della Direttiva 91/477/CEE - e può esportare fino ad un numero massimo di tre fucili e di 1000 cartucce;

Il titolare della Carta Europea d' arma da fuoco è, inoltre, tenuto a :

- a) fare immediata denuncia all'ufficio di Polizia del luogo in cui si trova dello smarrimento o furto del documento;
- b) richiedere all'autorità di pubblica sicurezza, senza ritardo e non oltre le 48 ore dal fatto, l'aggiornamento della Carta Europea d'arma da fuoco, in caso di furto, smarrimento o cessione dell'arma iscritta nella carta ed a consegnare alla medesima autorità la carta stessa in caso di furto, smarrimento o cessione dell'unica arma iscritta;
- c) consegnare la carta all'organo che procede, alla notifica di provvedimenti di revoca o di ritiro del permesso, autorizzazione o licenza iscritti nella carta stessa;
- d) esibire la carta ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da tre mesi a due anni.

Presentazione delle istanze

I residenti fuori dal Comune di Matera dovranno far pervenire l'istanza alla Questura tramite il Commissariato di P.S. (se presente nel Comune di residenza) o il Comando Stazione Carabinieri competente per territorio.

Informazioni potranno essere richieste a:

QUESTURA DI MATERA

Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione

Ufficio Armi ed Esplosivi

Via Gattini, 12 - 75100 Matera

tel. 0835/378579 - 610 - fax 0835/378638

e - mail ammin.quest.maf@nccns.poliziadistato.it

Vendita armi

- domanda in bollo da €16,00 diretta al Questore e recante l'attestazione del Sindaco ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S. in calce all'istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sottoscritta alla presenza dell'addetto all'Ufficio.

La richiesta deve contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- indicazione della sede dell'esercizio;
- indicazione dell'insegna, ove esista;
- numero delle armi da porre in vendita (massimo 15 unità per le armi corte e nr.60 per le lunghe);
- certificato di stato di famiglia o apposita dichiarazione sostitutiva,
- fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale;
- planimetria e relazione tecnica descrittiva del locale;
- registro per il carico e scarico delle armi,
- copia del verbale dell'esame sostenuto presso la Prefettura;
- nr. 2 marche da bollo da €16,00 da apporre in calce alla licenza.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

Licenza per Commercio di Oggetti Preziosi

- domanda in bollo da €16,00 diretta al Questore e recante in calce l'attestazione del Sindaco ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S.;

La richiesta dovrà contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- indicazione della sede dell'esercizio;
- indicazione dell'insegna, ove esista;
- certificato di stato di famiglia in carta semplice o autocertificazione;
- fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale;
- planimetria e relazione tecnica descrittiva del locale da adibire a sede dell'esercizio, con particolare riferimento alle misure di difesa adottate ed al sistema di allarme installato nonché copia dell'atto di proprietà o contratto di locazione;
- registro delle operazioni;
- nr. 2 marche da bollo da €16,00;
- ricevute di versamento delle tasse di concessione governativa da effettuarsi sul c/c postale nr.8003, di €270,00 per il rilascio della licenza commercio; la predetta tassa è di €404,00 se si intende richiedere il rilascio della licenza per aprire una fabbrica di oggetti preziosi;
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (se già in possesso);
- fotocopia licenza amministrativa comunale (se già in possesso).

N.B. I documenti di cui ai punti 4 e 5 possono essere sostituiti con apposita dichiarazione sostitutiva.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n.445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 131 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.

Allega la documentazione richiesta ai sottostanti punti (1):



(1) barrare la casella interessata

AUTORIZZAZIONI	DOCUMENTAZIONE / ADEMPIMENTI
1 Licenza di fabbricazione di oggetti preziosi	A-D-F
2 Licenza di commercio di oggetti preziosi	A-D-E-F
3 Licenza di mediatore di oggetti preziosi	A-B-F
4 Commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che intendono fare commercio nel territorio dello Stato degli oggetti preziosi da essi importati	A-D-E-F
5 Agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori, piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che esercitano nello Stato il commercio di preziosi da essi importati	A-C-F
6 Fabbricanti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	A-D-F
7 Commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	A-D-E-F

- A) Copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della tassa di concessione governativa (per il corretto adempimento si consiglia di rivolgersi agli uffici territoriali competenti).
- B) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato dichiara di essere iscritto nel ruolo degli agenti di affari in mediazione.
- C) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato attesta la propria qualità di commesso viaggiatore o piazzista ovvero dichiara di essere iscritto nel ruolo per gli agenti e rappresentanti di commercio.
 Gli agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti, qualora siano cittadini di uno Stato membro della U.E., sono tenuti a munirsi di copia della licenza concessa alla ditta rappresentata ed a provare la loro qualità mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445.
 Ove si tratti di stranieri non appartenenti ai Paesi membri della U.E., gli stessi devono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta vistato dall'autorità consolare italiana.
- D) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- E) Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S..
 Tale atto di consenso, ai sensi dell'art.12 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (R.d. 6 maggio 1940, n.635), come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001, n.311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
- F) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

IN LUOGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE, POTRA' ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI.

Data _____


IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
 OVE IL PRESENTE MODULO VENGHA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*

IL SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

DATA

* SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITA' DI PRESENTAZIONE INDICATE DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445.



IL DIPENDENTE ADDETTO

AVVERTENZE

IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L'INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L'ASSOLVIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, COMMERCIALI, TRIBUTARI, ECC.).

AI SENSI DELL'ART. 9 DEL T.U.L.P.S., L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUO' IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE.

AI SENSI DELL'ART.128 DEL T.U.L.P.S. GLI ESERCENTI SONO OBBLIGATI A TENERE UN REGISTRO DELLE OPERAZIONI GIORNALIERE CONTENENTE LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART.247 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S..

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000 N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

N. B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dic. 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.

Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 131: - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarci.

Impiego gas Tossici

- domanda in bollo da €.16,00 diretta al Questore;
- fotocopia dei patentini degli addetti alle operazioni;
dichiarazione dalla quale si evince che i proprietari dei fondi da disinfestare sono a conoscenza dei pericoli cui vanno incontro (norme cautelative);
- dichiarazione di responsabilità del titolare dell'autorizzazione;
- fogli delle operazioni,
- fotocopia della licenza della provincia di residenza della Ditta, rilasciata dal Sindaco o dal Medico provinciale;
- modalità di impiego descritte dal Direttore Tecnico delle operazioni redatta su foglio in bollo da €.16,00;
- nr. 1 marca da bollo da €.16,00 da apporre in calce alla licenza.

Licenza per l'accensione di fuochi artificiali

- domanda in bollo da €.16,00 diretta al Questore;
- nr.1 marca da bollo da €.16,00 da applicare, a cura dell'Ufficio, sull'autorizzazione;
- copia della polizza assicurativa, stipulata per eventuali danni a cose e/o persone;
- autorizzazione all'uso del sito destinato all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;
- fotocopia del certificato di idoneità tecnica all'accensione di fuochi artificiali ex art.101 Regolamento di Esecuzione al T.U.L.P.S. del richiedente la licenza, e di chiunque collabori all'allestimento e all'esecuzione dello spettacolo pirotecnico,

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

LICENZA PER L'ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI
(art. 57 del T.U.L.P.S.)

Documentazione occorrente

1. *Due marche da bollo, del valore di € 16,00 cadauna, delle quali una da applicare sull'istanza ed una (a cura dell'Ufficio) sull'autorizzazione;*
2. *Copia della polizza assicurativa, stipulata per eventuali danni a cose e/o persone;*
3. *Autorizzazione all'uso del sito destinato all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;*
4. *Fotocopia del certificato di idoneità tecnica all'accensione di fuochi artificiali, ex art. 101 Regolamento d'Esecuzione al T.U.L.P.S., del richiedente la licenza, e di chiunque collabori all'allestimento e all'esecuzione dello spettacolo pirotecnico.*
5. *Piantina illustrativa del luogo destinato all'effettuazione dello spettacolo pirotecnico;*

Note

I fuochi artificiali da utilizzare nello spettacolo saranno composti da artifici pirotecnici finiti di IV[^] e V[^] categoria, tutti riconosciuti e classificati dal Ministero dell'Interno, che rispettano tutti i requisiti previsti dalla legge e dalle normative vigenti in materia e che il materiale pirotecnico usato risponderà per specie, qualità e quantità a tutte le condizioni di sicurezza, dando ampia garanzia contro il pericolo di scoppi accidentali nel maneggio, nel trasporto e nella messa in opera.

Con licenza ex art. 57 T.U.L.P.S. possono accendersi artifici classificati nella IV[^] categoria e nella V[^] categoria dell'Allegato "A" al Regolamento T.U.L.P.S., oltre naturalmente agli artifici non classificati tra i prodotti esplodenti a mente del D.M. 4.4.1973.

Ove gli artifici debbano corrispondere a prescrizioni dell'Autorità locale di P.S. che ne limitino gli effetti (per esempio in altezza) o il calibro per contingenti esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica, essi non possono essere oggetto di manipolazione: in tale caso potranno impiegarsi solo artifici finiti che conseguano gli effetti prescritti in licenza.

I manufatti pirotecnici possono essere ricondotti, per caratteristiche ed effetti, in due gruppi:

- **FUOCHI A TERRA**, destinati a funzionare a livello del suolo (o in sua prossimità se posti su opportuni supporti) i cui effetti si possono tuttavia propagare fino ad un'altezza da terra limitata nel massimo a metri 20, con aperture di diametro non superiore a metri 12 e ridotti effetti sonori;
- **FUOCHI AEREI**, destinati a funzionare soltanto dopo aver raggiunto una certa quota mediante una carica propulsiva (bombe da mortaio) o alla quale pervengono sotto la spinta di un motore (razzi);

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA'

Agenzie di Affari per recupero crediti, matrimoniale o pubblico incanto (asta pubblica)

- domanda in bollo da €16,00 diretta al Questore;
- recante l'attestazione del Sindaco ai sensi dell'art.12 del T.U.L.P.S. in calce all'istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà alla presenza dell'addetto all'Ufficio;

La richiesta dovrà contenere:

- dati anagrafici del richiedente;
- indicazione degli affari;
- indicazione della sede dell'esercizio;
- indicazione dell'insegna, ove esista;
- indicazione località (recupero crediti);
- indicazione luoghi fisici (uffici aperti al pubblico) o virtuali (strutture non aperte al pubblico e mezzi telefonici e telematici) (recupero crediti);
- certificato di stato di famiglia;
- fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale;
- fotocopia del titolo di studio con dichiarazione di conformità all'originale, ovvero esibizione del titolo originale;
- fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto di locazione del locale;
- planimetria e relazione tecnica descrittiva del locale;
- tabella delle tariffe da praticare per le singole operazioni in duplice copia di cui nr.1 in bollo da €16,00;
- registro delle operazioni;
- documentazione atta a dimostrare il possesso della capacità tecnica all'attività o indicazione della pubblica amministrazione ove possa essere reperita;
- nr. 2 marche da bollo da €16,00;
- fotocopia dell'atto costitutivo della società.

Successivamente, a richiesta di questo Ufficio;

- Quietanza di versamento del deposito cauzionale da effettuarsi presso la Cassa Depositi e Prestiti di €1.549,27 (millecinquecentoquarantanove/27) oppure polizza fideiussoria stipulata con una Compagnia di assicurazioni a favore della Questura di Matera per lo stesso importo;

N.B. I documenti ai punti 7-8-9-10 possono essere sostituiti con apposita dichiarazione sostitutiva

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

AGENZIA DI AFFARI

Richiesta di autorizzazione per l'esercizio delle attività di agenzia di affari (art. 115 T.U.L.P.S.) rimaste nella competenza del Questore (art. 163, lettera d) D. L. vo n° 112/1998.)

ALLA QUESTURA DI _____

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI _____

ISTANZA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE EX ART. 115 DEL T.U.L.P.S. PER (1):

AGENZIA DI RECUPERO CREDITI

AGENZIA MATRIMONIALE

AGENZIA DI PUBBLICI INCANTI

AGENZIA DI PUBBLICHE RELAZIONI

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome _____ nome _____

data di nascita

comune di nascita _____ provincia o nazione _____ residente in _____

via/piazza _____ n°civico _____ tel _____

domiciliato in _____

cod. fiscale

Nella sua qualità di:

titolare dell'impresa individuale _____

sede _____ partita IVA _____
(ove già attribuita)

legale rappresentante della società _____

sede _____ partita IVA _____
(ove già attribuita)

CHIEDE IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE SOPRAINDICATA PER L'ATTIVITA':

(indicare con esattezza la natura degli affari cui si vuole attendere)

nei locali siti in _____

Dichiara, inoltre, di aver nominato il signor (indicare le generalità complete) _____

quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività di cui sopra.

(1) barrare la casella interessata

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12 E 131 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n. 773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA' PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, n. 445 NEL CASO DI DICHIARAZIONI MENDACIE DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.

Allega la seguente documentazione:

- A) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara la tariffa delle operazioni (Art. 204 del regolamento del T.U.L.P.S.).
- B) Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 131 del T.U.L.P.S.. Tale atto di consenso, ai sensi dell'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S. (R.d. 6 maggio 1940, n. 635), come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001, n. 311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
- C) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- D) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

IN LUOGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POTRA' ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI.

Data _____

IL DICHIARANTE

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO*

IL SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SOTTOSCRITTORE IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO:

DATA.....

IL DIPENDENTE ADDETTO

*SI RICHIAMA LA POSSIBILITÀ DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE DALL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N. 445.

AVVERTENZE

IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L'INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L'ASSOLVIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, TRIBUTARI, ECC.). AI SENSI DELL'ART. 9 DEL T.U.L.P.S., L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUO' IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE. AI SENSI DELL'ART. 116 DEL T.U.L.P.S., IL QUESTORE PUO' RICHIEDERE IL VERSAMENTO DI UN DEPOSITO CAUZIONALE MEDIANTE FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA FIDEIUSSORIA ASSICURATIVA RILASCIATA DA IMPRESA DI ASSICURAZIONI REGOLARMENTE AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DI TALE ATTIVITA' E CON OGNI ALTRA MODALITA' PREVISTA DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTABILITA' PUBBLICA, COME PREVISTO DALL'ART. 14 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL T.U.L.P.S., MODIFICATO DAL D.P.R. 311/2001. AI SENSI DELL'ART. 120 DEL T.U.L.P.S., GLI ESERCENTI LE AGENZIE DI AFFARI SONO OBBLIGATI A TENERE UN REGISTRO GIORNALE DEGLI AFFARI CONTENENTE LE INDICAZIONI DI CUI ALL'ART. 219 DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL T.U.L.P.S. ED A TENERE PERMANENTEMENTE AFFISSA NEI LOCALI DELL'AGENZIA, IN MODO VISIBILE, LA TABELLA DELLE OPERAZIONI ALLE QUALI ATTENDONO, CON LA TARIFFA DELLE RELATIVE MERCEDI. ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART. 3 DEL D.M. 2.2.1993, N. 284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INViate A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

N.B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L'EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' SOTTOPOSTA AD IMPOSTA DI BOLLO.

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammunzione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta).

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o veggono a risorgere circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dic. 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non dispensa altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART. 131: - Le autorizzazioni di Polizia previste in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

Raccolta Scommesse

- domanda in bollo da €.16,00 diretta al Questore;
- autorizzazione rilasciata all'interessato da gestore;
- nr.1 marca da bollo da €.16,00 da apporre in calce alla licenza ed al regolamento;
- planimetria e relazione descrittiva del locale da adibire a sede dell'esercizio, con particolare riferimento alle misure passive adottate ed al sistema di allarme installato;
- dichiarazione di accettazione da parte del rappresentante.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

ESERCIZIO SCOMMESSE

Denuncia di inizio di attività per l'esercizio delle scommesse
(art. 88 T.U.L.P.S.)

ALLA QUESTURA DI _____

AL COMMISSARIATO DI P.S. DI _____

Il sottoscritto/La sottoscritta

cognome _____ nome _____

data di nascita

comune di nascita _____ provincia o nazione _____

residenza _____ via/piazza _____

n°civico _____ tel. _____ domicilio _____

cod. fiscale

Nella sua qualità di :

titolare dell'impresa individuale _____

sede _____ partita I.V.A.
(ove già attribuita)

legale rappresentante della società _____

sede _____ partita I.V.A.
(ove già attribuita)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 7.8.1990, n° 241, COME SOSTITUTO DALL'ART.2 DELLA LEGGE 24.12.1993, n. 537, DENUNCIA L'INIZIO DELL'ATTIVITA' PER L'ESERCIZIO

(Indicare la tipologia della scommessa e le modalità di raccolta)

a decorrere dal nei locali siti in _____

Dichiara, inoltre, di aver nominato il signor (indicare le generalità complete) _____

quale proprio rappresentante nell'esercizio dell'attività di cui sopra.

AI SENSI DEGLI ARTT.46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE PREVISTE DAGLI ARTT. 11, 12, 92 E 131 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, n.773 (cfr. testo norme in calce al presente modulo).

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 IN CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI.

Allega la seguente documentazione:

- A) Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in cui l'interessato dichiara, individuando in forma specifica gli aspetti di interesse:
- 1) di essere concessionario/titolare di autorizzazione in forza della concessione/autorizzazione rilasciata da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse ovvero
 - 2) di avere ricevuto incarico dal concessionario/titolare di autorizzazione in forza della concessione/autorizzazione rilasciata da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle scommesse.
- B) Dichiarazione di consenso del rappresentante in cui lo stesso dichiara, altresì, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, di non trovarsi nelle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S.. Tale atto di consenso, ai sensi dell'art.12 del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. (R.d. 6 maggio 1940, n.635), come sostituito dal D.P.R. del 28.5.2001, n.311, può essere assunto davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.
- C) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in cui l'interessato dichiara di essere titolare di impresa individuale o legale rappresentante di società, indicando, altresì, tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'impresa individuale o della società.
- D) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, in cui l'interessato dichiara la disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività.

IN LUOGO DELLE PREDETTE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE POTRA' ESSERE PRODOTTA LA RELATIVA DOCUMENTAZIONE RILASCIATA DAGLI ORGANI COMPETENTI.

Data _____

IL DICHIARANTE

**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO ACCETTANTE
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO NELLE MANI DEL DIPENDENTE ADDETTO***

IL SOTTOSCRITTO AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, ATTESTA CHE L'ISTANZA È STATA SOTTOSCRITTA DAL SURNOMINATO/A IN SUA PRESENZA, PREVIO ACCERTAMENTO DELL'IDENTITÀ PERSONALE RISULTANTE DALL'ESIBIZIONE DEL DOCUMENTO.

DATA

IL DIPENDENTE ADDETTO

*SI RICHAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445.

AVVERTENZE

IL PRESENTE MODULO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI PER I SOLI ASPETTI DI PUBBLICA SICUREZZA. L'INTERESSATO DEVE CURARE ANCHE L'ASSOLVIMENTO DEGLI ALTRI OBBLIGHI DI LEGGE INERENTI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ (ES.: OBBLIGHI SANITARI, URBANISTICI, DI PREVENZIONE INCENDI, TRIBUTARI, ECC.).

AI SENSI DELL'ART.9 DEL T.U.L.P.S., L'AUTORITÀ DI PUBBLICA SICUREZZA PUÒ IMPORRE LE PRESCRIZIONI RITENUTE NECESSARIE NEL PUBBLICO INTERESSE; IN TAL CASO È INDISPENSABILE L'ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO ESPRESSO.

AI SENSI DELL'ART.161 DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE AL T.U.L.P.S., NEI LOCALI OVE SI SVOLGE L'ATTIVITÀ DI ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE, DEVONO ESSERE AFFISSE IN PUBBLICO, IN MODO DA ESSERE FACILMENTE CONSULTATE, LE NORME CHE REGOLANO LE SCOMMESSE STESSE.

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO. AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA.

ENTRO 60 GG. DALLA PRESENTAZIONE DELLA PRESENTE DENUNCIA L'AMMINISTRAZIONE VERIFICA D'UFFICIO LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI E DEI REQUISITI DI LEGGE RICHIESTI E DISPONE, SE DEL CASO, CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DA NOTIFICARE ALL'INTERESSATO ENTRO IL MEDESIMO TERMINE, IL DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ E LA RIMOZIONE DEI SUOI EFFETTI, SALVO CHE, OVE CIÒ SIA POSSIBILE, L'INTERESSATO PROVVEDA A CONFORMARE ALLA NORMATIVA VIGENTE DETTA ATTIVITÀ ED I SUOI EFFETTI ENTRO IL TERMINE PREFISSATOGLI DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA.

COME DISPOSTO CON CIRCOLARE N.557/B.18496.12982.D(1) DEL 31.07.2001 (DISPONIBILE SUL SITO INTERNET WWW.POLIZIADISTATO.IT), LE DENUNCE DI INIZIO ATTIVITA' NON SONO SOGGETTE AD IMPOSTA DI BOLLO (CFR. IN TAL SENSO LA RISOLUZIONE N. 109/E DEL 05.07.2001 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE, DISPONIBILE SUL SITO INTERNET WWW.FINANZE.IT).

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) AI FINI DEL RILASCIO DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.

ART.11: - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale, o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). *
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.

* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dic. 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 - Serie Speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la sua buona condotta.

ART.12: - Le persone che hanno l'obbligo di provvedere all'istruzione elementare dei fanciulli ai termini delle leggi vigenti, non possono ottenere autorizzazioni di polizia se non dimostrano di avere ottemperato all'obbligo predetto.
Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione.

ART.92: - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

ART. 131: - Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER STRANIERI

In conformità agli obblighi derivanti dal REG. CE n.1030 del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme di permesso di soggiorno, a decorrere dall'11 dicembre 2006, è previsto il rilascio del permesso di soggiorno elettronico, in sostituzione di quello cartaceo.

Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, è fissato in €.27,50 il corrispettivo del rilascio del permesso di soggiorno elettronico.

Il pagamento è effettuato tramite appositi bollettini di c/c postali premarcati, disponibili presso gli uffici postali abilitati alla ricezione delle istanze e pagabili presso qualunque ufficio postale.

Le istanze per il rilascio del permesso e della carta di soggiorno, in formato elettronico, dovranno essere presentate dall'interessato presso gli Uffici Postali abilitati.

Il Kit per la richiesta di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno possono essere ritirati presso tutti gli uffici postali, i patronati e presentati presso gli uffici Postali abilitati.

Per i suddetti kit, lo straniero dovrà provvedere al pagamento di €.30,00, così come stabilito con Decreto del Ministro dell'Interno del 12 ottobre 2005.

A decorrere dal 30 gennaio 2012, in attuazione del decreto 6 ottobre 2011 in materia di contributo da versare all'atto della richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorizzazione all'emissione del Permesso di Soggiorno Elettronico (p.s.e.) sarà subordinata al pagamento di un contributo in funzione della durata e della tipologia del permesso che verrà rilasciato.

L'importo del contributo integrativo dovrà essere:

- €.80 – per PSE con validità da 3 mesi ad 1 anno;
- €.100 – per PSE con validità da 1 anno a 2 anni;
- €.200 – per permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i dirigenti di azienda di cui all'art.27, comma 1 lett.a) del Testo Unico Immigrazione.

Tali somme si andranno ad aggiungere ai già previsti €.27,50 necessari per la stampa del PSE.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

Non è previsto il pagamento e quindi il controllo dell'importo per:

- conversioni ed aggiornamenti di permessi in corso di validità;
- minori di anni 18;
- stranieri che hanno fatto ingresso per cure mediche e loro accompagnatori;
- permesso per richiesta di asilo, protezione sussidiaria e motivi umanitari;
- cure mediche, solo se superiore a 3 mesi.

-
Il pagamento dovrà essere effettuato dallo straniero attraverso gli attuali bollettini PSE (codice 674 sul c/c 67422402) che prevedono la presenza di un codice di controllo di 10 cifre.

Le richieste inerenti alle sotto riportate tipologie di permessi – carte di soggiorno devono essere presentate presso gli Uffici Postali:

- affidamento;
- aggiornamento della carta di soggiorno;
- aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto);
- attesa occupazione;
- attesa acquisto cittadinanza;
- asilo politico (rinnovo);
- carta di soggiorno per stranieri;
- conversione permesso di soggiorno;
- duplicato della carta di soggiorno,
- duplicato permesso di soggiorno,
- famiglia;
- famiglia minore 14-18 anni;
- famiglia art.19 (coniuge cittadino italiano) rinnovo;
- lavoro autonomo;
- lavoro subordinato;
- lavoro casi particolari previsti,
- lavoro subordinato-stagionale;
- missione;
- motivi religiosi;
- residenza elettiva,
- ricerca scientifica;
- status apolide rinnovo;
- studio;
- tirocinio formazione professionale.

Le istanze di rilascio e rinnovo delle sottoelencate tipologie di permesso/carta di soggiorno continueranno ad essere presentate presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, competenti territorialmente:

- cure mediche;
- gara sportiva;
- motivi umanitari;
- asilo politico (1^ istanza);
- minore età;

- giustizia;
- status apolide (1^a istanza);
- famiglia art.19 (coniuge cittadino italiano rilascio o parenti entro il 2° grado di cittadini italiani).

Per la compilazione della modulistica lo straniero può farsi assistere, a titolo gratuito, da un Patronato della sua zona.

Al momento della presentazione dell'istanza allo sportello postale abilitato lo straniero verrà identificato con passaporto o altro documento equipollente.

L'istanza dovrà essere presentata in busta aperta e non potrà essere esaminata in caso di mancata sottoscrizione da parte dell'interessato o di mancanza di documenti.

L'operatore delle Poste provvederà a consegnare la ricevuta della raccomandata che dovrà essere compilata dallo straniero in quel momento.

La ricevuta che verrà rilasciata allo straniero all'atto della presentazione della domanda, è dotata di requisiti di sicurezza e riporta i codici di accesso (Codice assicurata e Codice Ologramma), tali codici sono necessari per conoscere lo stato di avanzamento della pratica tramite internet www.portaleimmigrazione.it nell'apposta area riservata.

In caso di richiesta di rinnovo del permesso/carta di soggiorno, è necessario inserire nella busta la fotocopia del permesso/carta di soggiorno da rinnovare o da aggiornare.

Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia ove lo straniero si trova entro otto giorni lavorativi dal suo ingresso, o allo Sportello Unico per l'Immigrazione in caso di ingresso con visto per lavoro o ricongiungimento familiare.

Va tenuto presente che possono soggiornare in Italia, gli stranieri che hanno fatto regolare ingresso sul territorio dello Stato in quanto in possesso del passaporto o documento equipollente e del visto di ingresso salvo casi di esenzione previsti da accordi internazionali.-

Gli stranieri che hanno presentato istanza tramite gli uffici postali saranno convocati con lettera raccomandata o sms, per essere sottoposti ai rilievi fotodattiloscopici e/o per integrazione della pratica, nei casi previsti dalla normativa vigente, e per la consegna del permesso-carta di soggiorno (tramite il sito internet www.poliziadistato.it si può conoscere se il permesso di soggiorno è in consegna).

Il rinnovo del permesso di soggiorno è richiesto dallo straniero al Questore della provincia in cui dimora, nel termine di novanta giorni dalla scadenza, per i permessi di soggiorno per lavoro e famiglia di durata biennale; entro sessanta

giorni per quelli per lavoro annuale, entro trenta giorni per le restanti tipologie di permesso di soggiorno.

La durata del permesso di soggiorno non rilasciato per motivi di lavoro e famiglia è quella prevista dal visto di ingresso.

La durata non può comunque essere:

- 1) superiore ad un anno, in relazione alla frequenza di un corso per studio o per formazione. Il permesso è rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali;
- 2) superiore a due anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per motivi di famiglia.

Dal 2 giugno 2007 gli stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo inferiore a 3 mesi per visite, affari, turismo e studio non devono chiedere il permesso di soggiorno. E' la novità contenuta nella Legge n.68 del 28 maggio 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2007, n.126.

Secondo le nuove disposizioni, gli stranieri in questo caso devono semplicemente dichiarare la loro presenza sul territorio nazionale con le modalità fissate dal decreto del Ministro dell'Interno del 26 luglio 2007 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2007, n.181).

L'adempimento dell'obbligo è attestato mediante l'apposizione, da parte della polizia di frontiera, dell'impronta del timbro uniforme Schengen sul documento di viaggio, se lo straniero proviene da Paesi che non applicano l'Accordo di Schengen. Invece, se lo straniero proviene da Paesi che applicano l'accordo Schengen, la dichiarazione di presenza può essere resa direttamente in Questura, compilando entro 8 giorni dall'ingresso l'apposito modulo.

Se alloggiato in una struttura alberghiera/ricettiva tale obbligo è attestato dal rilascio allo straniero di copia della dichiarazione prevista, per legge, in tale ipotesi.

L'importante è che la permanenza sul territorio italiano non superi 3 mesi o il minor termine previsto dal visto di ingresso, ove richiesto, e che siano rispettate le condizioni di ingresso.

Uffici Postali abilitati all'acquisizione delle istanze "Sportello Amico"

<i>Regione</i>	<i>Filiale</i>	<i>Fraz.</i>	<i>Cre</i>	<i>Denominazione VP</i>	<i>Indirizzo Esteso</i>
Basilicata	Matera	93122	UPZ2122	Montescaglioso	Piazza Roma, 2
Basilicata	Matera	93147	UPZ2147	Matera 3	Via E.V. Paradiso, 4A-4B-4C
Basilicata	Matera	93116	UPZ2116	Grassano	Piazza A. Il Vento, snc
Basilicata	Matera	93118	UPZ2118	Irsina	Corso Musacchio, 80
Basilicata	Matera	93136	UPZ2136	Tricarico	Via delle Matine, 10
Basilicata	Matera	93145	UPZ2145	Matera 1	Via Liguria, 5
Basilicata	Matera	93156	UPZ2156	Matera 4	Via E. Mattei, 6
Basilicata	Matera	93119	UPZ2119	Metaponto	Viale Europa, 42
Basilicata	Matera	93107	UPZ2107	Bernalda	Via Torraca, 1
Basilicata	Matera	93121	UPZ2121	Montalbano J.co	Via Torino, 1
Basilicata	Matera	93134	UPZ2134	Scanzano Jonico	Via Togliatti, 17
Basilicata	Matera	93138	UPZ2138	Valsinni	Via Principe Umberto, 169
Basilicata	Matera	93130	UPZ2130	Rotondella	Via Dante Alighieri, 7
Basilicata	Matera	93132	UPZ2132	S. Giorgio Lucano	Corso Garibaldi, 9
Basilicata	Matera	93124	UPZ2124	Nova Siri Stazione	Via Giulio Pastore, snc
Basilicata	Matera	93111	UPZ2111	Colobraro	Corso Umberto I, 109
Basilicata	Matera	93127	UPZ2127	Policoro	Via G. Fortunato, 30
Basilicata	Matera	93137	UPZ2137	Tursi	Viale S. Anna, 47
Basilicata	Matera	93133	UPZ2133	S. Mauro Forte	Corso Umberto I, 18
Basilicata	Matera	93109	UPZ2109	Calciano	Corso Umberto I, 48
Basilicata	Matera	93105	UPZ2105	Accettura	Piazza del Popolo, 1
Basilicata	Matera	93114	UPZ2114	Garaguso	Via IV Novembre, 16
Basilicata	Matera	93108	UPZ2108	Marconia	Via Genova, snc
Basilicata	Matera	93149	UPZ2149	Pisticci Scalo	Via Pomarico, snc
Basilicata	Matera	93112	UPZ2112	Craco	Via Mastronardi, 4
Basilicata	Matera	93113	UPZ2113	Ferrandina	Via Mazzini, 21
Basilicata	Matera	93131	UPZ2131	Salandra	Via De Gasperi, 3
Basilicata	Matera	93126	UPZ2126	Pisticci	Via Cavour, 36
Basilicata	Matera	93117	UPZ2117	Grottole	Via Nazionale, 94
Basilicata	Matera	93128	UPZ2128	Pomarico	Via Diaz, 5
Basilicata	Matera	93120	UPZ2120	Miglionico	Via Milone, 8
Basilicata	Matera	93135	UPZ2135	Stigliano	Via Principe di Napoli, 106
Basilicata	Matera	93115	UPZ2115	Gorgoglione	Via Marconi, 72
Basilicata	Matera	93106	UPZ2106	Aliano	Via Roma, 32

Nulla osta provvisorio

Il cittadino straniero che vuole venire in Italia per svolgere un'attività lavorativa autonoma deve ottenere un nulla osta provvisorio per l'ingresso.

Per avere questo documento ha bisogno di un procuratore, che è una persona alla quale il cittadino straniero dà una procura redatta nelle forme previste dalla legge.

Il procuratore è una persona che agisce per lui in Italia; è il procuratore infatti che presenta la richiesta di nulla osta alla Questura della provincia dove il cittadino straniero vuole svolgere la propria attività. Dopo aver avuto il nulla osta, che viene rilasciato entro 20 giorni dalla richiesta, il procuratore deve spedirlo al cittadino straniero, che deve portarlo alle rappresentanze diplomatiche italiane per ottenere lo specifico visto di ingresso.

Questa procedura è prevista dall'art.39 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 – regolamento di attuazione del T.U. sull'Immigrazione.

Se il cittadino straniero si trova già in Italia con un permesso di soggiorno di tipo diverso, può presentare direttamente la richiesta di nulla osta provvisorio; quando lo avrà ottenuto, dovrà però tornare nel proprio Paese d'origine per farsi rilasciare lo specifico visto di ingresso.

Documentazione richiesta:

- richiesta in bollo da €.16,00, con la procura legalizzata e tradotta, con dichiarazione di conformità della traduzione all'originale, dalle rappresentanze diplomatiche italiane (se la procura è stata rilasciata nel paese d'origine);
- se il cittadino straniero vuole svolgere un'attività per la quale è prevista una autorizzazione, una licenza o l'iscrizione ad un albo o registro, deve presentare una dichiarazione dalla quale risulta che non esistono motivi che impediscono il rilascio della licenza, dell'autorizzazione o dell'iscrizione all'albo rilasciata dall'autorità amministrativa competente;
- certificazione che indica quali sono le risorse finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività (anche se l'attività prescelta non richiede alcuna autorizzazione) rilasciata dalla camera di commercio competente; le risorse finanziarie richieste non possono comunque essere inferiori alla somma di €.5.818,93, pari all'importo attuale dell'assegno sociale calcolato su base annua. Il nulla osta provvisorio, una volta rilasciato, deve essere inviato, con a dichiarazione e l'attestato, al cittadino straniero all'estero, che lo deve presentare all'ambasciata o al consolato per ottenere il visto d'ingresso.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

Permesso di soggiorno per gara sportiva

1^ Dichiarazione

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- passaporto e copia del passaporto completa del visto di ingresso e dei timbri posti alla frontiera al momento dell'entrata in Italia o nel primo Paese dell'area Schengen;
- documenti che dimostrano la disponibilità economica per il soggiorno in Italia ad esempio: denaro contante, carta di credito, assegni, traveller's cheques, ecc. oppure copia dell'ultima busta paga o della dichiarazione dei redditi di chi ospita;
- documento che dimostra la copertura assicurativa;
- lettera della federazione o società affiliata CONI organizzatrice della gara sportiva, con chiara indicazione del ruolo che ha il cittadino straniero nella gara, ad es. atleta, direttore tecnico o sportivo, preparatore, accompagnatore, ecc..

Permesso di soggiorno per cure mediche

1^ Dichiarazione

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- passaporto e copia del passaporto completa del visto di ingresso e dei timbri posti alla frontiera al momento dell'entrata in Italia o nel primo Paese dell'area Schengen;
- dichiarazione della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata, che indica il tipo di cura, la data di inizio, la durata prevedibile ed il costo previsto;
- attestazione del pagamento alla struttura sanitaria del 30% del costo previsto della cura;
- documentazione della disponibilità economica per il soggiorno in Italia per il periodo previsto e per il pagamento finale delle spese di cura, ad esempio: denaro contante, carta di credito, assegni, traveller's cheques, ecc. oppure copia dell'ultima busta paga o della dichiarazione dei redditi di chi ospita.

N.B. *Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.*

Rinnovo

Documentazione richiesta:

- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- permesso di soggiorno in scadenza;
- certificazione medica attestante la necessità di un prolungamento del trattamento sanitario rilasciato da un medico convenzionato delle A.S.L. o di un'azienda ospedaliera;
- documentazione dell'avvenuto pagamento delle spese per le cure ricevute;
- attestazione del pagamento alla struttura sanitaria del 30% del costo previsto della cura.

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

1^ Dichiarazione

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- passaporto e copia del passaporto completa del visto di ingresso e dei timbri posti alla frontiera al momento dell'entrata in Italia o nel primo Paese dell'area Schengen;
- copia della documentazione sull'attività lavorativa autonoma eventualmente presentata per avere il visto;
- dimostrazione della disponibilità economica (prevista dall'art.39 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del T.U. sull'Immigrazione), cioè disponibilità della somma indicata nella certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio per la richiesta del nulla osta provvisorio all'ingresso. Questa somma, comunque, non può essere inferiore a €5.818,93 pari all'importo attuale dell'assegno sociale calcolato su base annua.

Il cittadino straniero, dopo aver avuto il primo permesso di soggiorno per lavoro autonomo, deve iscriversi alla Camera di Commercio o al relativo albo o ordine professionale, se esiste.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

Rinnovo

La richiesta del rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso.

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie
- permesso di soggiorno in scadenza;
- marca da bollo da €16,00;
- passaporto valido e copia del passaporto;
- certificato attuale di iscrizione alla Camera di Commercio o di iscrizione al relativo albo o ordine professionale, se esiste;
- copia partita IVA, se prevista per il tipo di attività (solo al primo rinnovo);
- copia della licenza, rilasciata dal Comune o da altra pubblica amministrazione, se prevista per il tipo di attività (solo al primo rinnovo);
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;
- copia dei modelli F24 per l'anno in corso se si tratta di impresa, oppure dichiarazione del commercialista, da cui risulta la situazione delle entrate e delle uscite al momento della richiesta del rinnovo, se si tratta di lavoratore autonomo non imprenditore.

Permesso di soggiorno per studio

Gli studenti stranieri che arrivano in Italia hanno l'obbligo, come tutti gli altri extracomunitari, di andare in Questura, entro 8 giorni dall'arrivo nel nostro Paese. Non è necessario aver sostenuto le prove di ingresso all'università per avere questi appuntamenti.

Lo studente che ha superato le prove di ingresso all'Università ed ha il visto per studio può fare l'immatricolazione, dimostrando alla segreteria dell'Università di avere già l'appuntamento presso l'ufficio Immigrazione, per la richiesta del permesso di soggiorno.

Se lo studente non ha superato le prove di ingresso, deve ritornare nel proprio paese, dopo aver dichiarato alla Questura di non aver più bisogno del permesso di soggiorno.

N.B. *Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.*

1^ Dichiarazione

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- passaporto e copia del passaporto completa del visto di ingresso e dei timbri posti alla frontiera al momento dell'entrata in Italia o nel primo Paese dell'area Schengen;
- documento che dimostra la copertura assicurativa: la polizza assicurativa deve coprire l'intero anno accademico,
- dichiarazione di ospitalità, se sei ospite di qualcuno, e copia del documento di identità di chi ospita in Italia;
- copia del certificato di iscrizione all'Università o di altro istituto scolastico;
- disponibilità economica per il soggiorno, pari ad almeno €350,57 mensili, per ogni mese di durata dell'anno accademico, da documentare con borsa di studio, rimesse, depositi bancari o altro, come previsto dalla circolare nr.658 del 21 marzo 2005 del Ministro della Pubblica Istruzione; occorre inoltre dimostrare di possedere la somma occorrente per il rimpatrio.

Rinnovo

La richiesta del rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso.

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie
- permesso di soggiorno in scadenza:
- marca da bollo da €16,00;
- passaporto valido e copia del passaporto;
- copia del certificato di iscrizione all'Università o di altro istituto scolastico;
- certificato che indica gli esami sostenuti o copia del libretto universitario: il limite minimo è di 1 esame al primo anno e almeno 2 negli anni successivi. Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato dopo il 3° anno fuori corso, a meno che il ritardo negli studi sia dovuto a gravi e documentati motivi personali o familiari. Se si tratta di un corso che prevede una sola verifica annuale, ad esempio un master, occorre una dichiarazione dell'università che lo dimostra;
- copertura assicurativa: la polizza assicurativa deve coprire l'intero anno accademico;
- disponibilità economica per il soggiorno, pari ad almeno €350,57 mensili, per ogni mese di durata dell'anno accademico, da documentare con borsa di studio, rimesse, depositi bancari o altro, come previsto dalla circolare nr.658 del 21 marzo 2005 del Ministro della Pubblica Istruzione; occorre inoltre dimostrare di possedere la somma occorrente per il rimpatrio.

Permesso di soggiorno per famiglia

Questo tipo di permesso è previsto per i cittadini stranieri che entrano in Italia con un visto per ricongiungimento familiare, come prevede l'art.29 Decreto Legislativo 286/1998, ed in questo caso devono presentare la 1^ dichiarazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione; oppure per i cittadini stranieri che sono già in Italia e vogliono chiedere la coesione familiare perché appartengono alle seguenti categorie:

- coniugi di cittadini italiani o comunitari e parenti entro il 2° grado conviventi di cittadini italiani o comunitari (art.28 comma 2 Decreto Legislativo 286/1998 e art.3 commi 3 e 4 D.P.R. 54/2002);
- cittadini stranieri regolarmente soggiornanti da almeno 1 anno per un altro motivo che si sono spostati in Italia con altro cittadino straniero regolarmente soggiornante (art.30 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 286/1998);
- familiari di cittadini stranieri che hanno i requisiti per il ricongiungimento familiare previsti dall'art.29 Decreto Legislativo 286/1998 e sono già soggiornanti per qualunque altro motivo in Italia; possono chiedere la conversione del permesso di soggiorno in permesso per famiglia fino ad 1 anno dopo la scadenza del permesso (art.30 comma 1 lettera c) Decreto Legislativo 286/1998);
- genitore straniero, anche naturale, di minore italiano, se ha la potestà genitoriale prevista dalla legge italiana, anche se non ha già il permesso di soggiorno per un altro motivo (art.30 comma 1 lettera d) Decreto Legislativo 286/1998).

1^ Dichiarazione con visto per ricongiungimento

(da presentare allo Sportello Unico per l'Immigrazione subito dopo l'ingresso)

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie
- marca da bollo da €.16,00;
- passaporto e copia del passaporto completa del visto di ingresso e dei timbri posti alla frontiera al momento dell'entrata in Italia o nel primo Paese dell'area Schengen;
- copia del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- dichiarazione di sostentamento sottoscritta dal familiare.

N.B. *Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.*

Permesso di soggiorno per motivi religiosi

1^ Dichiarazione

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €.16,00;
- passaporto e copia del passaporto completa del visto di ingresso e dei timbri posti alla frontiera al momento dell'entrata in Italia o nel primo Paese dell'area Schengen;
- documento che dimostra la copertura assicurativa;
- dichiarazione dell'Istituto religioso: per i cattolici, occorre specificare se si tratta di secolari o religiosi appartenenti ad un ordine. I secolari devono presentare una dichiarazione della curia vescovile presso la quale svolgono il loro ministero; i religiosi devono presentare una dichiarazione dell'istituto religioso presso il quale trascorrono il soggiorno vidimata dalla Sacra Congregazione per i religiosi. Tutte e due le dichiarazioni devono indicare con precisione la disponibilità di mezzi economici. Per le altre confessioni, occorre una dichiarazione dell'autorità religiosa presso la quale svolgono il loro ministero o trascorrono il soggiorno; questa dichiarazione deve indicare con precisione la disponibilità di mezzi economici.

Rinnovo

La richiesta del rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso.

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie
- permesso di soggiorno in scadenza;
- marca da bollo da €.16,00;
- passaporto valido e copia del passaporto;
- documento che dimostra la copertura assicurativa;
- dichiarazione dell'istituto religioso come prevista al punto 5 della 1^ dichiarazione: per il rinnovo deve indicare il prolungamento del periodo di soggiorno.

N.B. *Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.*

Permesso di soggiorno per residenza elettiva

1^ Dichiarazione

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- passaporto e copia del passaporto completa del visto di ingresso e dei timbri posti alla frontiera al momento dell'entrata in Italia o nel primo Paese dell'area Schengen;
- documentazione che dimostra la disponibilità economica come prevista dall'art.39 comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 Regolamento di attuazione del T.U. sull'Immigrazione cioè disponibilità di una somma equivalente ad €5.818,93, pari all'importo attuale dell'assegno sociale calcolato su base annua;
- documentazione che dimostra l'idoneità dell'abitazione;
- documento che dimostra la copertura assicurativa.

Rinnovo

La richiesta del rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso.

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie
- permesso di soggiorno in scadenza;
- marca da bollo da €16,00;
- passaporto valido e copia del passaporto;
- documentazione che dimostra la disponibilità economica come prevista dall'art.39 comma 3 del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394 Regolamento di attuazione del T.U. sull'Immigrazione cioè disponibilità di una somma equivalente ad €5.818,93, pari all'importo attuale dell'assegno sociale calcolato su base annua;
- documento che dimostra la copertura assicurativa;

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

Permesso di soggiorno per attività sportiva

1^ Dichiarazione

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- passaporto e copia del passaporto completa del visto di ingresso e dei timbri posti alla frontiera al momento dell'entrata in Italia o nel primo Paese dell'area Schengen;
- documento che dimostra la copertura assicurativa.
- Uno dei seguenti documenti:
 - a) richiesta della federazione o della società sportiva con dichiarazione nominativa di assenso del C.O.N.I. in caso di prestazione di lavoro autonomo;
 - b) contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, in caso di prestazione di lavoro subordinato.

Rinnovo

La richiesta del rinnovo deve essere presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del permesso.

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- Passaporto e copia del passaporto completa del visto di ingresso e dei timbri posti alla frontiera al momento dell'entrata in Italia o nel primo Paese dell'area Schengen;
- Documento che dimostra la copertura assicurativa.
- Uno dei seguenti documenti:
 - c) richiesta della federazione o della società sportiva con dichiarazione nominativa di assenso del C.O.N.I. in caso di prestazione di lavoro autonomo;
 - d) contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione, in caso di prestazione di lavoro subordinato.

N.B. *Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.*

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato

1^ Dichiarazione

Va presentata allo sportello Unico per l'Immigrazione.

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- passaporto e copia del passaporto completo del visto di ingresso e dei timbri posti alla frontiera al momento dell'entrata in Italia o nel primo Paese dell'area Schengen;

Rinnovo

La richiesta di rinnovo deve essere presentata all'Ufficio Immigrazione della Questura o agli sportelli decentrati presso i Commissariati di P.S. secondo questi tempi:

- almeno 90 giorni prima della scadenza quando il lavoratore ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- almeno 60 giorni prima della scadenza quando il lavoratore ha un contratto di lavoro a tempo determinato;
- almeno 30 giorni prima della scadenza in tutti gli altri casi, per attesa di occupazione.

Documentazione richiesta:

- permesso di soggiorno in scadenza;
- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- passaporto valido e copia del passaporto;
- modello UNILAV inviato al Centro per l'impiego;
- copia del documento di riconoscimento del datore di lavoro.

N.B. *Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.*

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Documentazione richiesta:

- permesso di soggiorno in scadenza;
- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €.16,00;
- passaporto valido e copia del passaporto;
- certificato di iscrizione alle liste di mobilità o all'elenco anagrafico dei lavoratori in cerca di occupazione tenuto dal Centro per l'Impiego;
- copia dell'ultima busta paga.

Permesso di soggiorno per minore età

E' un permesso di soggiorno che viene rilasciato ai minorenni stranieri non accompagnati. Questi ragazzi sono tutelati dalla Convenzione sui diritti del Fanciullo stipulata a New York il 20 novembre 1989. Non possono essere espulsi dal territorio nazionale per il divieto previsto dall'art.19 comma 2 lettera a) del testo Unico sull'Immigrazione. Con il permesso per minore età non si può lavorare.

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €.16,00;
- passaporto o documento di identità;
- dichiarazione di ospitalità presso una struttura di accoglienza per minori o presso un parente o conoscente.

N.B. La domanda ed il permesso di soggiorno devono essere firmati dal responsabile della struttura di accoglienza o dal parente o conoscente che ospita il minore.

N.B. *Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.*

Permesso di soggiorno per affidamento

E' un permesso di soggiorno che viene rilasciato ai minori stranieri comunque affidati con provvedimento di una Pubblica Autorità.

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €.16,00;
- passaporto o documento di identità;
- atto di affidamento disposto dal Servizio Sociale del luogo dove si trova il minore, reso esecutivo dal Giudice Tutelare, come previsto dall'art.4 della Legge n.184 del 1983, oppure Decreto di affidamento disposto dal Tribunale dei Minorenni, come previsto dall'art.2 della Legge n.184 del 1983, oppure atto di tutela emanato dal Giudice Tutelare del luogo dove si trova il minore, come previsto dagli articoli 343 e seguenti del Codice Civile.

Permesso di soggiorno per tutela maternità

E' un permesso di soggiorno che viene rilasciato per cure mediche alle donne in stato di gravidanza o nei 6 mesi successivi alla nascita del figlio. Il permesso di soggiorno può essere rilasciato anche al marito convivente: in questo caso occorre il certificato di matrimonio tradotto in italiano e legalizzato dall'autorità consolare italiana. Il permesso di soggiorno non si può rinnovare dopo i 6 mesi successivi alla nascita del figlio. Con questo tipo di permesso non si può lavorare.

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €.16,00;
- passaporto o documento di identità;
- dichiarazione di domicilio;
- certificato del medico ginecologo di una struttura pubblica che indica chiaramente la data del parto.

Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza

E' un permesso di soggiorno che si rilascia, con validità di 6 mesi, per acquisto della cittadinanza italiana, allo straniero che ha già un permesso di soggiorno per altri motivi.

Con questo permesso, previsto dall'art.11 comma 1 lettera c) del D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, regolamento di attuazione del T.U. sull'Immigrazione, non si può lavorare.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

Questo tipo di permesso si può rinnovare per tutta la durata del procedimento di concessione della cittadinanza italiana.

Documentazione richiesta:

- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- certificato del comune di origine dei familiari dove è in corso la procedura di naturalizzazione oppure copia della richiesta di cittadinanza italiana presentata alla Prefettura, come previsto dagli articoli 5 e 9 della Legge 5 febbraio 1992, n.91.

Esistono, poi, altri tipi particolari di permesso di soggiorno, che sono quelli per:

- Asilo politico;
- Richiesta asilo politico;
- Convenzione di Dublino;
- Motivi umanitari;
- Giustizia;
- Attesa status apolide.

Per questo tipo di permessi, data la loro particolare natura, lo stranero potrà rivolgersi allo sportello chiedendo di essere ricevuto dal personale specializzato dell'Ufficio Immigrazione.

Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (Carta di soggiorno per cittadini stranieri)

Questo tipo di permesso di soggiorno è a tempo indeterminato e può essere richiesto solo da chi possiede un permesso di soggiorno da almeno 5 anni.

La domanda va presentata presso gli Uffici Postali oppure, senza utilizzare il kit, ci si può recare presso i Comuni che offrono questo servizio o presso i Patronati.

Alla domanda è necessario allegare:

- Copia del passaporto o documento equipollente, in corso di validità,
- Copia della dichiarazione dei redditi (il reddito deve essere superiore all'importo annuo dell'assegno sociale); per i collaboratori domestici (colf/badanti); esibizione dei bollettini INPS o estratto contributivo analitico rilasciato dall'INPS;

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

- certificato del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti penali;
- un alloggio idoneo documentato se la domanda è presentata anche per i familiari;
- copie delle buste paga relative all'anno in corso;
- documentazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia; bollettino postale di pagamento del permesso di soggiorno elettronico (€27,50),
- contrassegno telematico da €16,00;
- Test d'italiano.

Il costo della raccomandata è di €30,00.

Il permesso di soggiorno CE non può essere rilasciato a chi è pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato.

La richiesta può essere presentata anche per il coniuge, i figli minori e, se a carico, per i figli maggiorenni e per i propri genitori.

Per ottenere il permesso CE anche per i familiari, oltre ai documenti elencati sopra è necessario:

- avere un reddito sufficiente alla composizione del nucleo familiare. Nel caso di due o più figli, di età inferiore ai 14 anni, il reddito minimo deve essere pari al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale;
- avere la certificazione anagrafica che attesti il rapporto familiare. La documentazione proveniente dall'estero dovrà essere tradotta, legalizzata e valicata dall'autorità consolare nel Paese di appartenenza o di stabile residenza dello straniero.

Con il permesso di soggiorno CE è possibile:

- entrare in Italia senza visto;
- svolgere attività lavorativa;
- usufruire dei servizi e delle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione;
- partecipare alla vita pubblica locale.

Lo straniero titolare di un permesso di soggiorno CE, rilasciato dallo Stato membro, può rimanere in Italia oltre i 3 mesi, per:

- esercitare un'attività economica come lavoratore regolare;
- frequentare corsi di studio o di formazione professionale;

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

- soggiornare, dimostrando di avere sufficienti mezzi di sostentamento (reddito superiore al doppio dell'importo minimo previsto per l'esenzione della spesa sanitaria) e stipulando un'assicurazione sanitaria per l'intero periodo di soggiorno.

In questo capo lo straniero titolare ottiene un permesso di soggiorno mentre ai familiari verrà rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia.

Il permesso di soggiorno CE viene rilasciato entro 90 giorni dalla richiesta.

Documentazione richiesta:

- copia del permesso di soggiorno valido;
- nr.4 fotografie;
- nr.1 marca da bollo da €16,00;
- passaporto valido e copia del passaporto;
- copia del contratto di soggiorno, per chi svolge attività di lavoro subordinato;
- autocertificazione dello stato di famiglia;
- autocertificazione della residenza degli ultimi 5 anni e della attuale residenza,
- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata oppure, per i collaboratori domestici o badanti, dichiarazione del datore di lavoro, con copia del suo documento d'identità, che indica lo stipendio dato al lavoratore nell'anno precedente e copia dei bollettini relativi ai contributi versati nell'anno precedente;
- copia dell'ultima busta paga, per i lavoratori subordinati; dell'ultimo bollettino INPS sui contributi versati dal datori di lavoro, per colf o badanti; dall'ultimo modello F24 pagato, per i lavoratori autonomi. Da questo documento deve risultare un reddito annuale pari all'importo dell'assegno sociale annuo, cioè: €5.557 se la carta richiesta per una persona, da aggiungere metà dell'assegno sociale per ogni persona convivente.

Se il permesso di soggiorno ce viene chiesto per il coniuge e i figli minori è richiesto anche:

- copia del contratto di affitto registrato o copia del contratto di comodato d'uso o copia dell'atto di proprietà della casa o di altro documento da cui risulta che il cittadino straniero ed il suo nucleo familiare hanno diritto ad abitare l'alloggio.

N.B. Non è ammessa la semplice ospitalità.

N.B. Prima di effettuare qualsiasi versamento o applicare valori bollati, accertarsi presso gli uffici competenti che non si siano verificati cambiamenti sia nell'importo che nelle modalità di esecuzione.

- certificato di idoneità dell'alloggio, rilasciato dall'ufficio Tecnico del Comune o dall'A.S.L.;
- certificato di matrimonio, tradotto e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana del paese d'origine;
- per i figli minori estratto dell'atto di nascita, tradotto e legalizzato dalla rappresentanza diplomatica italiana.

N.B. I documenti di cui ai punti 3 e 4 non sono richiesti se i familiari sono entrati con un visto per il ricongiungimento familiare.

ALLA QUESTURA DI MATERA
Ufficio Immigrazione

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Art.46 D.P.R.445 del 28.12.2000).-

Il/la sottoscritto/a _____, nato/a
_____ il _____ residente a _____ in
Via/Piazza/Corso _____ tel. _____,

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto dall'art.76 del succitato D.P.R.445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art.75 d.p.r.445/2000),

D I C H I A R A

in qualità di: genitore/figlio/coniuge (cancellare le voci che non interessano) di provvedere al mantenimento di:

cognome – nome _____

nato/a a _____ **il** _____

cittadino/a _____

residente a _____ **Via/Piazza/Corso** _____.

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.30/6/2003 nr.196 che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.-

Matera, li _____

IL/LA DICHIARANTE
(per esteso leggibile)

La presente dichiarazione ha validità per 6 mesi (art . 41 D.P.R. 445/2000).

Essa può essere trasmessa via fax o con strumenti telematici (art . 38 D.P.R. 445/2000).

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000).

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.-

ALLA QUESTURA DI MATERA
Ufficio Immigrazione

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art.47 del D.L.vo 28.12.2000 nr.445).-

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ cittadino/a _____ residente
a _____ in Via/Piazza/Corso _____
tel. _____, a conoscenza di quanto prescritto dall'art.76 D.L.vo 28/12/2000 nr.445
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art.47 del citato Decreto Legislativo e, sotto la propria personale responsabilità,

D I C H I A R A

di essere coniugato/a con il sig./la sig.ra _____
nato/a a _____ il _____ cittadino/a _____
e che a tutt'oggi non ha in corso alcuna separazione legale o di fatto, né cessazione degli effetti
civili del matrimonio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Matera, lì _____

FIRMA DEL DICHIARANTE
(per esteso leggibile)

ALLA QUESTURA DI MATERA
Ufficio Immigrazione

OGGETTO: Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art.47 del D.L.vo 28.12.2000 nr.445).-

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
_____ il _____ cittadino/a _____ residente
a _____ in Via/Piazza/Corso _____
tel. _____, consapevole di quanto prescritto dall'art.76 D.L.vo 28/12/2000 nr.445
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per
gli effetti di cui all'art.47 del citato Decreto Legislativo e, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

che l'abitazione in cui risiede con la propria famiglia è composta da nr. ____ vani più bagno e
cucina, è rispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale n.20/97 per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica e che è idoneo in relazione al nucleo familiare che lo occupa.

Matera, lì _____

FIRMA DEL DICHIARANTE
(per esteso leggibile)

PRESA D'ATTO EX ART.75 BIS T.U.L.P.S. PER L'ESERCIZIO, AI FINI DI LUCRO DELL'ATTIVITA' DI PRODUZIONE, DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, VENDITA, NOLEGGIO O CESSIONE A QUALSIASI TITOLO DI SUPPORTI AUDIOVISIVI.

Documentazione occorrente:

- Istanza in duplice copia in carta libera.

L'istanza deve contenere:

- Dati anagrafici del richiedente,
- Fotocopia del tesserino di attribuzione del codice fiscale;
- Ubicazione della sede dell'attività;
- Tipologia dell'attività.

ALLA QUESTURA di

M A T E R A

Il sottoscritto _____, nato a _____

il _____, residente a _____ via _____

_____, codice fiscale _____,

titolare dell'esercizio commerciale _____

ubicato alla via _____ del comune _____

di _____

C H I E D E

ai sensi dell'art.75 bis del T.U.L.P.S., la presa d'atti valevole al fine della registrazione nell'apposito registro dei titolari di attività di produzione, duplicazione, riproduzione, vendita, noleggio o cessione a qualsiasi titolo di supporti audiovisivi.

Concorsi e Arruolamento

Per ricevere informazioni inerenti il reclutamento di unità nella Polizia di Stato quali Agenti, o mediante concorsi per l'accesso ai ruoli ordinari e ruoli tecnici della Polizia di Stato, ci si può rivolgere all'Ufficio Concorsi della Questura, sita alla Via Gattini, nr.12, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00.

Concorsi

Diventare poliziotti è un desiderio che può nascere da piccoli sentendo il suono delle sirene nella strada o quando, da adolescenti, ci si appassiona a una serie poliziesca in TV.

Da adulti però c'è davvero l'opportunità di fare questa scelta di lavoro.

Nella nostra Amministrazione ci sono tre grandi aree professionali e in base ai vostri studi e passioni potete scegliere quale carriera vi interessa e cercare il concorso che vi apre le porte al nostro mondo.

Vediamo come.

Come orientarsi nella scelta

Possiamo dividere le tre aree professionali in:

Area operativa

Ovvero il poliziotto come lo conosciamo. Indagini, contatto con la gente, lotta alla criminalità semplice e organizzata, ma anche volanti, squadre mobili, pronto intervento e reparti mobili che vigilano sul regolare svolgimento delle manifestazioni di piazza e sportive.

Area tecnica o scientifica

Gli appassionati di laboratori e provette o delle indagini sulla balistica possono trovare qui la loro naturale destinazione.

Area Gruppi sportivi e Banda musicale della Polizia di Stato

Alle Forze dell'Ordine possono accedere gli atleti che sono di rilevanza nazionale, quindi ragazzi e ragazze che hanno conseguito degli importanti successi sportivi.

Agenti

L'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n.226 (G.U. n.204 del 31 agosto 2004) ha sospeso la chiamata per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, pertanto da questa data non è più possibile arruolare agenti ausiliari della Polizia di Stato.

Concorso per Agente: è l'accesso base. Come titolo di studio è necessaria almeno la licenza media inferiore. Dopo aver vinto il concorso di ammissione e aver superato dei test di valutazione psico-fisica- attitudinale si è avviati a un corso di formazione di 6 mesi, in una delle Scuole di Polizia presenti sul territorio italiano. In caso di superamento del corso inizia un periodo di 6 mesi da Agente in prova. Al termine con la nomina ad Agenti effettivi si viene assegnati ad un reparto o Ufficio diversi dalla regione di residenza e nascita. E' possibile proseguire la carriera con dei concorsi interni. Ci sono tre modalità di accesso a questo ruolo.

Agente per concorso

Si può accedere tramite concorso pubblico per esami che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale "Concorsi ed esami".

Agente per reclutamento

E' un concorso riservato ai volontari dell'Esercito in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in servizio o in congedo.

Agente direttamente

Direttamente a richiesta dell'interessato, qualora il giovane sia in possesso dei requisiti di cui all'art.1 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n.53.

Come diventare Agente per concorso

Come si accede

Si può accedere tramite concorso pubblico per esami che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale "Concorsi ed esami".

Chi può partecipare e quali sono i requisiti

Possono partecipare persone di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti politici;

- età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30 (articolo 1 del D.M. 6 aprile 1999, n.115);
- idoneità culturale, fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli 13 e 5 del D.M. 28 aprile 2005, n.129, nonché l'articolo 3 del D.M. 30 giugno 2003, n.198;
- titolo di studio di scuola media dell'obbligo;
- non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, né dispensati dall'impiego per persistente insufficiente rendimento ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3;
- non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- essere in regola, per i candidati di sesso maschile soggetti alla leva nati entro il 1985, nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
- essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall'art.35, comma 6. Del decreto legislativo 30 marzo 2011, n.165.

Prova d'esame

I candidati devono sostenere la prova d'esame che comprende:

- la compilazione di un questionario con domande a risposte sintetiche o multiple, su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo;
- quesiti per accertare un sufficiente livello di conoscenza della lingua straniera scelta dal candidato tra quelle indicate nel bando;
- quesiti per accertare un sufficiente livello di conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Valutazione della prova d'esame

Tale prova si intende superata se il candidato ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi.

Superamento della prova d'esame

I candidati che hanno superato la prova d'esame saranno sottoposti agli accertamenti dei requisiti fisici, psichici e attitudinali (articoli 3 e 4, del D.M. 30 giugno 2003, n.198) a cura di apposite Commissioni (costituite con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ai sensi dell'articolo 5 del D.M. 28 aprile 2005, n.129) secondo l'ordine della graduatoria, stilata sulla base del punteggio riportato nella prova scritta e dell'età in caso di parità di voto.

Nomina ad Allievi Agenti e frequenza del corso di formazione

I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato e sono avviati a frequentare un corso di formazione di 6 mesi in una delle Scuole di polizia presenti sul territorio italiano. In caso di superamento del corso iniziano un periodo di 6 mesi da Agenti in prova. Al termine sono nominati Agenti effettivi e assegnati ad un Reparto o Ufficio non nella regione di residenza.

Come diventare agente per reclutamento

Cosa vuole dire per reclutamento?

L'articolo 16 della legge n.226 del 23 agosto 2004 dispone del dal 1° gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2220 i posti annualmente messi a concorso per il reclutamento del personale nella carriera iniziale della Polizia di Stato (ruolo degli agenti) e per le altre forze di polizia a ordinamento militare e civile, nonché per il corpo militare della Croce Rossa, sono determinati sulla base di una graduatoria scorrevole predisposta annualmente e della durata di cinque anni.

A chi sono riservati

Sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale, in servizio o in congedo, a cui fa riferimento il capo II della stessa legge e in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso al ruolo degli agenti.

Condizioni

L'aver presentato domanda di partecipazione al concorso per la Polizia di Stato, comporta l'impossibilità di partecipare, nello stesso anno, agli analoghi concorsi banditi da altre amministrazioni, come previsto dal citato articolo 16.

L'età stabilita per partecipare al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è compresa tra i 18 e i 25 anni. Per l'accesso nella carriera iniziale delle Forze di Polizia (ruolo degli agenti) il limite di età è di 30 anni.

Con decreto del Ministro dell'Interno, insieme con il ministro della Difesa, sono determinate le procedure di selezione e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito.

L'art.16 della legge n.226 del 23 agosto 2004 comma IV dispone che, dei concorrenti che hanno chiesto l'immissione nella carriera iniziale della Polizia di Stato, Giudicati idonei e collocati utilmente nella graduatoria:

- il 55% è immesso direttamente nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato, secondo l'ordine della graduatoria, dopo aver completato la ferma prefissata di un anno;
- il rimanente 45% viene immesso nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato dopo aver prestato servizio nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata quadriennale.

Come diventare agente direttamente

A richiesta dell'interessato è possibile entrare in Polizia direttamente, senza concorso.

Norma di legge e requisiti

La persona deve essere in possesso dei requisiti previsti nel seguente articolo di legge: art.1 del decreto Legislativo 28 febbraio 2001, n.53. Possono essere nominati Allievi Agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art.82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano esplicita richiesta, purchè siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti politici;
- Essere munito del diploma della scuola media dell'obbligo;
- Aver compiuto anni 18 e non superiore agli anni 30 (articolo 1 del D.M. 6 aprile 1999, n.115);
- non essere stati espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati nè destituiti da pubblici uffici;
- essere in regola, per i candidati di sesso maschile soggetti alla leva nati entro il 1985, nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
- non avere riportato condanne per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione ed essere in possesso dei requisiti attinenti alla moralità e condotta di cui agli articoli 8 e 124 del Regio decreto n.12 del 30 gennaio 1941, così come richiamati dall'art.26 della legge n.53 del 1° febbraio 1989.

Accertamento dei requisiti psico-fisici-attitudinali

La Polizia di Stato a seguito della richiesta dell'interessato, dopo aver verificato che il richiedente sia in possesso dei requisiti, convoca la persona per sottoporla agli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali (artt.3 e 4 del decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n.198), per mezzo di apposite commissioni (costituite con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art.5 del D.M. 28 aprile 2005, n.129).

Il richiedente, qualora giudicato idoneo al servizio di polizia dalle commissioni esaminatrici è nominato allievo agente della Polizia di Stato ed è ammesso a frequentare il primo corso di formazione utile, della durata di 6 mesi, in una delle scuole di polizia presenti sul territorio italiano. In caso di superamento del corso

inizia un periodo di 6 mesi da agente in prova. Al termine è nominato Agente effettivo e assegnato ad un Reparto o Ufficio non nella regione di residenza.

Come diventare Ispettori

Come si accede

Si può accedere tramite concorso pubblico per esami che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale "Concorsi ed esami".

Chi può partecipare e quali sono i requisiti

Possono partecipare persone di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti politici;
- età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30 (articolo 1 del D.M. 6 aprile 1999, n.115). Per gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno il limite di età è elevato a 40 anni;
- requisiti psico-fisici e attitudinali, in conformità alle disposizioni contenute negli artt.3 e 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n.198;
- titolo di studio di scuola media superiore o equivalente;
- essere in regola, per i candidati di sesso maschile soggetti alla leva nati entro il 1985, nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stato ammesso a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile;
- qualità morali e di condotta, secondo quanto previsto dal combinato disposto dagli artt.26 della legge 1° febbraio 1989, n.53 e 124 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 e successive modifiche.

Condizioni ostative

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione o espulsi dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati, nonché coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.

Prove preliminari

In relazione al numero delle domande, i candidati potranno essere sottoposti ad una prova preliminare a carattere generale, mediante test consistenti in una serie di domande con risposta a scelta multipla, su elementi di diritto penale, elementi di diritto amministrativo con particolare riguardo alla legislazione in materia di pubblica sicurezza, nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e nozioni di diritto costituzionale.

Prova d'esame

La prova scritta d'esame consiste nella scrittura di un testo che può riguardare elementi di diritto penale e/o diritto processuale penale, con eventuali riferimenti di diritto costituzionale, da svolgere nel tempo massimo di sei ore.

Superamento delle prove scritte

La prova si intende superata se il candidato ha riportato una votazione non inferiore a sei decimi, mentre quella scritta d'esame si intende superata con una votazione non inferiore a sette decimi.

Colloquio

Dopo aver superato la prova d'esame il candidato successivamente sosterrà un colloquio nelle seguenti materie:

- elementi di diritto penale;
- elementi di diritto processuale penale;
- elementi di diritto costituzionale;
- nozioni di diritto amministrativo, con particolare riguardo alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
- nozioni di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti.

I concorrenti potranno, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa di lingua straniera a scelta tra inglese, francese o tedesco.

Superamento del colloquio

Il colloquio si intende superato dagli aspiranti che hanno riportato la votazione minima di sei decimi.

Nomina a allievo Vice Ispettore

Dopo aver vinto il concorso di ammissione e aver superato dei test di valutazione psico-fisica- attitudinale il candidato è nominato Allievo Vice Ispettore e avviato ad un corso di formazione di 12 mesi in una delle Scuole di polizia presenti sul territorio italiano. In caso di superamento del corso inizia un periodo di 6 mesi da Vice ispettore in prova. Al termine è nominato Vice Ispettore effettivo e assegnato ad un Reparto o Ufficio non nella regione di residenza.

Come diventare Commissario

Come si accede

Si può accedere tramite concorso pubblico per esami che viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a serie speciale "Concorsi ed esami".

Chi può partecipare e quali sono i requisiti

Possono partecipare persone di entrambi i sessi in possesso dei seguenti requisiti:

- Cittadinanza italiana;
- Godimento dei diritti politici;
- età non superiore ai 32 anni (articolo 1 del D.M. 6 aprile 1999, n.115).

Ai sensi del Decreto Ministeriale 6 aprile 1999, n.115, non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli degli Agenti ed Assistenti e dei Sovrintendenti, con almeno tre anni di anzianità alla data del bando, nonché degli appartenenti al ruolo degli ispettori in possesso dei prescritti requisiti.

Per gli appartenenti ai ruoli dell'amministrazione civile dell'Interno, fermi restando gli altri requisiti, il limite di età è elevato a quarant'anni.

Titoli di studio idonei

- 1) diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche, o lauree equiparate conseguito presso una Università della Repubblica Italiana o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e delle sue disposizioni di attuazione;
- 2) laurea specialistica, conseguita presso una Università della Repubblica Italiana, o presso un istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di laurea, previste dal decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologia del 28 novembre 2000.
 - classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienza dell'economia (64/S);
 - classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della formazione e dell'informazione giuridica (102/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);
 - classe delle lauree specialistiche in scienza della politica (70/S);
 - oppure diploma di laurea conseguito presso una Università della Repubblica italiana o presso un istituto di istruzione universitario equiparato, rilasciato secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi

dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e delle sue disposizioni di attuazione, equiparato ad una delle classi di lauree specialistiche di cui al punto 2), dal decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica 5 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.196 del 21 agosto 2004). Al riguardo, si precisa che il candidato in possesso di una delle citate lauree che trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche, dovrà allegare alla domanda di partecipazione il certificato con il quale l'Ateneo che gli ha conferito il diploma di laurea attesti a quale classe è equiparato il proprio titolo di studio;

- oppure il possesso dei seguenti titoli di studio di laurea magistrale:
- laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01);
- laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM/63);
- laurea magistrale in scienze dell'economia (LM/56);
- laurea magistrale in scienze della politica (LM/62);
- laurea magistrale in scienze economico-aziendali (LM/77).

Altri requisiti

- non aver riportato condanne o pene detentive per reati non colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione;
- per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985, essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e non essere stati ammessi al servizio civile in qualità di obiettori coscienza, ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva quali obiettori di coscienza, salvo l'aver espresso formale e irrevocabile rinuncia al suddetto status:
- qualità morali e di condotta, secondo quanto previsto dall'art.35, comma 6, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio di polizia, in conformità alle disposizioni contenute negli artt.3 e 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 30 giugno 2003, n.198.

Condizioni ostative

Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione e coloro che sono stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente organizzati.

Prove preliminari

Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e non sia inferiore a cinquemila, viene effettuata una prova selettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte.

Il test preselettivo è articolato in quesiti con risposta a scelta multipla nelle seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile, diritto costituzionale e diritto amministrativo.

Domande della prova preliminare

Ciascun quesito della prova preselettiva (n.200 domande) viene elaborato predisponendo un'unica domanda seguita da cinque risposte, delle quali solo una è esatta.

Le risposte sono numerate da uno a cinque.

I quesiti sono suddivisi per materia e per grado di difficoltà.

I quesiti hanno un grado di difficoltà di 1,2 e 3 in relazione alla natura della domanda che è rispettivamente facile, media e difficile.

L'attribuzione del punteggio alle singole risposte è differenziata in relazione al grado di difficoltà della domanda.

Test di valutazione psico-fisica-attitudinale

I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono sottoposti, prima delle prove scritte, all'accertamento dei requisiti di efficienza fisica e psico-attitudinali previsti per l'accesso al ruolo dei commissari. In relazione al numero dei candidati, l'Amministrazione può effettuare gli accertamenti dopo la prova scritta o anche dopo la prova orale.

Il possesso dei requisiti di efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali da parte del candidato è accertato da apposite Commissioni (costituite con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art.11 del Decreto del Ministro dell'Interno n.276 del 2 dicembre 2002).

Prova d'esame scritta

Sulla Base dei risultati della prova preselettiva, le cui modalità di espletamento sono disciplinate dall'art.9 del decreto del Ministro dell'Interno 2 dicembre 2002, n.276, è ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso, e anche, in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

I candidati dovranno sostenere due prove scritte d'esame, della durata massima di otto ore ciascuna, sulle seguenti materie:

- diritto costituzionale anche concordemente al diritto amministrativo con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
- diritto penale anche concordemente al diritto processuale penale.

Prova orale

La prova orale ai sensi dell'art.15 del Decreto ministeriale per ultimo citato, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verte sulle seguenti:

- diritto civile;
- diritto del lavoro;

- diritto della navigazione;
- ordinamento dell' amministrazione della pubblica sicurezza;
- nozioni di medicina legale;
- nozioni di diritto internazionale;
- lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle indicate nel bando di concorso;
- informatica.

L'accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione.

La prova orale di informatica intende verificare un livello sufficiente di conoscenza dell'uso della apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei.

Superamento della prova orale

La prova orale si intende superata se il candidato riporta la votazione di almeno diciotto ventesimi.

Nomina a Commissario

I vincitori del concorso sono nominati Commissari della Polizia di Stato e avviati alla frequenza del corso di formazione della durata di due anni presso la scuola Superiore di Polizia.

Il corso si svolge in due cicli annuali, comprensivi anche di un tirocinio operativo presso strutture della Polizia di Stato.

Durante questo periodo di formazione si consegue anche il Master di II livello. I Commissari che hanno superato l'esame finale e il tirocinio operativo, sono dichiarati idonei al servizio di polizia e nominati Commissario Capo.

Comunicazione di cessione di fabbricato

La denuncia di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede in proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.

Prevista dall'art.12 del Decreto legge 59/78, convertito in legge 191 dello stesso anno (Legge 18 maggio 1978, n.191), è stata sostanzialmente assorbita dalla registrazione dei contratti riferiti all'immobile (vendita, locazione, ecc.). La legge lascia intatto l'obbligo di comunicazione solo nel caso in cui "venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso", per cui ammette anche una forma di comunicazione telematica, da stabilire con apposito decreto.

Non vi sono modifiche da apportare alla modulistica in uso.

Sarebbe tuttavia opportuno precisare agli utenti che, in caso di stranieri è confermato l'obbligo di comunicazione stabilito dall'articolo 7 del T.U. 286/98, concernente la disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero.

Pertanto il proprietario dell'immobile deve presentarsi all'Autorità di P.S. di competenza (Questura/Commissariato o in Comune in caso di mancanza di questi Uffici) a seconda dell'ubicazione dell'immobile e dichiarare la presenza dello straniero, presentando il contratto registrato all'Agenzia delle Entrate e i documenti di entrambi.

Per approfondimenti è possibile consultare l'articolo 2 del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito in legge n.131/2012.

COMUNICAZIONE DI OSPITALITA' O DI ASSUNZIONE DI STRANIERO O APOLIDE
(art.7 D.lgs 25.07.1198, n.286)

___ I ___ sottoscritt ___ nato a ___

Il ___, residente a ___ via/p.zza ___

___ cittadin ___ tel. ___

Ai sensi dell'art.7 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286,

COMUNICA

Che in data ___ ha:

___ ospitato/fornito alloggio

___ assunto alle proprie dipendenze

___ ceduto la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani

al ___ signor ___ nat ___ a ___

residente a ___ via/p.zza ___ n. ___

cittadino ___ con:

passaporto n. ___ rilasciato il ___

permesso di soggiorno ___ rilasciato il ___ da ___

la presente comunicazione viene resa in qualità di:

proprietario/locatario/intestatario dell'immobile sito in ___ prov. ___

via/p.zza ___ n. ___ int. ___ piano ___

titolare/legale rappresentante della ditta ___

Luogo data

firma per esteso e leggibile

Informazioni Minori

Informazioni relative a varie problematiche inerenti i Minori

- Conflitti tra coniugi conviventi o separati di fatto relativi a figli minori: la competenza di tutti i problemi di natura civilistica è del tribunale dei Minori.

La competenza per tutti gli aspetti di rilevanza penale è la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, tel.097155855.

- Conflitti relativi all'affidamento dei figli minori tra coniugi separati con sentenza declaratoria del tribunale Civile; competente alla risoluzione di tali problemi è il Giudice tutelare (il cui Ufficio ha sede in via San Vincenzo di Paoli, 9 –Potenza).
- Problemi di depressione e/o psicologici di minori, anche non collegati a rapporti familiari: l'utente può rivolgersi alla ASL servizio di neuropsichiatria infantile
- Richieste di sussidi economici:l'utente può rivolgersi ai Servizi Sociali Territoriali di zona del Comune;
- Richieste di collocamento presso strutture pubbliche per i minori: i genitori che lamentano comportamenti aggressivi o violenti dei propri figli possono rivolgersi al Tribunale dei Minori di Potenza;
- Richieste di adozione: coloro che intendono adottare oppure chiedere l'affidamento di minori possono rivolgersi all'UFFICIO ADOZIONI presso il Tribunale dei Minori di Potenza;
- Conflitti tra minori e genitori adottivi: l'adottato, anche nell'ipotesi in cui voglia allontanarsi dalla famiglia, può rivolgersi al tribunale dei Minori di Potenza;
- Le segnalazioni inerenti casi di maltrattamenti dell'infanzia possono essere inoltrate anche presso le unità operative di base contro il maltrattamento dell'infanzia, distribuite sul territorio cittadino in relazione alle circoscrizioni delle ex U.S.L. locali.